Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 79

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 20 marzo 1981

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

E' in corso di spedizione il modulo di c/c postale che i sigg. Abbonati potranno usare per adeguare ai nuovi canoni l'abbonamento in atto o per modificarlo secondo le proprie esigenze

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1980, n. **1090.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Messina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Messina, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1095, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Messina e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'elenco degli insegnamenti complemetari del corso di laurea in medicina e chirurgia, contenuto nell'articolo 72, l'insegnamento di chirurgia sperimentale muta la denominazione in:

chirurgia sperimentale e fisiopatologia chirurgica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1981
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 299

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1980, n. **1091.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Il testo dell'art. 23, relativo al corso di laurea in giurisprudenza, è modificato nel senso che all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti:

diritto penitenziario;
diritto processuale comparato;
diritto delle Comunità europee;
diritto urbanistico;
diritto regionale;
diritto pubblico dell'economia;
teoria della finanza locale;
diritto della famiglia;
diritto processuale amministrativo;
diritto agrario comparato;
sistemi giuridici comparati;
diritto della sicurezza sociale;
diritto delle banche e delle borse;
metodologia della scienza giuridica;
istituzioni di diritto pubblico.

Dallo stesso elenco sono soppressi i seguenti insegnamenti complementari:

diritto dei Paesi afro-asiatici;
storia ed istituzioni di Paesi afro-asiatici.

Nello stesso elenco l'insegnamento di sociologia cambia la denominazione in quello di « sociologia del diritto ».

Art. 2.

Il testo dell'art. 26, relativo alla propedeuticità degli esami per la laurea in giurisprudenza, è sostituito dal seguente:

Gli studenti non possono sostenere gli esami di: diritto civile, diritto commerciale, diritto processuale civile, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto agrario, diritto agrario comparato, diritto privato comparato, diritto canonico, diritto della navigazione, diritto industriale, diritto tributario, diritto fallimentare, diritto internazionale privato, diritto urbanistico, diritto della famiglia, diritto processuale amministrativo, diritto della sicurezza sociale, diritto delle banche e delle borse prima di aver superato l'esame di istituzioni di diritto privato.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di: storia del diritto italiano, diritto romano, esegesi delle fonti di diritto romano, papirologia ed epigrafia giuridica, diritto comune prima di aver superato gli esami di storia del diritto romano e istituzioni di diritto privato.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di: diritto amministrativo, diritto del lavoro, diritto ecclesiastico, diritto penale, procedura penale, diritto processuale civile, diritto processuale comparato, diritto internazionale, diritto civile, diritto commerciale, diritto agrario, diritto agrario comparato, diritto della navigazione, diritto tributario, teoria generale del processo, diritto delle Comunità europee, diritto urbanistico, diritto regionale, diritto pubblico dell'economia, diritto della famiglia, diritto processuale amministrativo, diritto della sicurezza sociale, diritto delle banche e delle borse, diritto fallimentare prima di aver sostenuto l'esame di diritto costituzionale, oppure di diritto pubblico generale, oppure di istituzioni di diritto pubblico.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di: scienza delle finanze e diritto finanziario, diritto commerciale, primà di aver superato l'esame di economia politica.

Gli studenti non possono sostenere l'esame di teoria della finanza locale prima di aver superato l'esame di scienza delle finanze e diritto finanziario.

Gli studenti non possono sostenere gli esami di diritto della sicurezza sociale prima di aver superato l'esame di diritto del lavoro.

Art. 3.

Il testo dell'art. 27, relativo alle modalità dell'esame per il conseguimento della laurea in giurisprudenza, è sostituito dal seguente:

L'esame di laurea consiste in una discussione orale sopra una dissertazione scritta.

Art. 4.

Il testo dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

Per raggiungere tali fini, nel seminario:

a) è curata la formazione di una biblioteca speciale;

b) sono tenuti corsi complementari in materie non contemplate nell'ordinamento della facoltà o corsi speciali su parti di esse;

c) si promuovono conferenze e discussioni;

d) si tengono esercitazioni pratiche.

Art. 5.

Il testo dell'art. 30 è sostituito dal seguente:

Il consiglio direttivo del seminario è costituito dagli stessi membri del consiglio di facoltà, nella sua forma più allargata ai sensi delle disposizioni di legge in vigore; esso elegge nel proprio seno un direttore con facoltà di conferma.

Art. 6.

Il testo dell'art. 32 è sostituito dal seguente:

Al seminario hanno facoltà di iscriversi gli studenti e i laureati italiani e stranieri della facoltà di giurisprudenza, scienze politiche, lettere e filosofia.

Dietro favorevole avviso del consiglio direttivo, la iscrizione può anche essere accordata a studenti e laureati, italiani e stranieri di altre facoltà.

Art. 7.

Il testo dell'art. 33 è sostituito dal seguente:

A coloro che abbiano frequentato per un anno i corsi del seminario viene rilasciato un certificato di lavori compiuti a firma del direttore del seminario e del preside della facoltà.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 dicembre 1980

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1981
Registro n. 22 Istruzione, foglio n. 296

LEGGE 7 marzo 1981, n. 74.

Aumento dell'assegnazione annua alla Discoteca di Stato.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attesa di un organico provvedimento legislativo diretto al riordinamento della istituzione, l'assegnazione per le spese occorrenti al funzionamento della Discoteca di Stato, prevista dalla legge 11 maggio 1967, n. 367, viene elevata, a decorrere dall'anno finanziario 1980, a lire 200 milioni.

Art. 2.

All'onere annuo di lire 160 milioni derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede a carico del capitolo 1535 dello stato di previsione del Ministero per i

beni culturali e ambientali per l'anno finanziario 1980 e mediante riduzione dello stesso capitolo 1535 del medesimo stato di previsione per l'anno finanziario 1981 e corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — BIASINI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO-LEGGE 19 marzo 1981, n. 75.

Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere alla predisposizione di alloggi per il gran numero di conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma, nel contempo realizzando le condizioni per un rapido assorbimento di mano d'opera locale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'11 marzo 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici e della pubblica istruzione;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Il fondo di cui all'art. 2 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, è incrementato dell'ulteriore stanziamento di lire 500 miliardi, da iscriversi nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Art. 2.

La Cassa depositi e prestiti, anche a mezzo della speciale delegazione di cui all'art. 15-*ter* del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, provvede altresì al finanziamento degli enti locali colpiti dal terremoto del novembre 1980 ed alla relativa assistenza tecnica:

a) per l'acquisto — nei comuni nei quali maggiore è il numero dei conduttori rimasti privi di alloggio per effetto del terremoto — di unità immobiliari, nonché per le relative eventuali opere di completamento e riattamento, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni nella legge 15 febbraio 1980, n. 25. Sugli incrementi di valore di tali immobili, l'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, è ridotta al 50 per cento;

b) per la urgente realizzazione, anche con l'adozione di procedimenti di prefabbricazione, di alloggi da locare, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392, ai conduttori rimasti privi di abitazione per effetto del sisma.

Per il finanziamento dei programmi di cui al precedente comma, la Cassa depositi e prestiti si avvale della somma di lire 1.000 miliardi, di cui al primo comma dell'art. 9 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38.

Art. 3.

Il commissario, sulla base delle indicazioni degli enti locali interessati, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, redige il programma di massima relativo agli interventi, alle priorità ed alla ripartizione dei fondi per gli effetti di cui al precedente art. 2, tenuto conto degli eventuali affidamenti già accordati dalla Cassa depositi e prestiti, e lo trasmette alla Cassa stessa.

Il commissario, accertata la conformità al programma di cui al precedente comma delle delibere, da adottarsi dalle giunte degli enti locali e divenute esecutive, le trasmette alla Cassa depositi e prestiti con il nulla-osta alla concessione dei mutui. Copia delle delibere, munite del nulla-osta, è altresì trasmessa al Comitato interministeriale per la programmazione economica.

La Cassa depositi e prestiti provvede con precedenza assoluta.

Per la deliberazione e concessione dei mutui di cui al presente decreto, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti può assumere i poteri del consiglio di amministrazione. I provvedimenti così adottati saranno comunicati al consiglio di amministrazione nella prima adunanza successiva alla emissione di essi.

Art. 4.

Per gli alloggi acquistati o realizzati ai sensi del precedente art. 2 e fino alla estinzione dei relativi mutui, gli enti locali mutuatari versano alla entrata del bilancio dello Stato l'importo corrispondente ai canoni di locazione dovuti dagli assegnatari, ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

Art. 5.

La sospensione e la proroga dei termini a favore delle persone fisiche disposte con l'art. 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e successive modificazioni, non si applicano ai giudizi di idoneità per l'inquadramento nei ruoli dei professori associati e dei ricercatori di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 6.

All'onere di lire 500 miliardi, derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 7.

Nei comuni nei quali sono andati distrutti, a seguito del terremoto del novembre 1980, le liste e lo schedario elettorali, le commissioni elettorali comunali devono provvedere alla ricompilazione delle suddette liste sulla base delle indicazioni fornite dagli atti anagrafici, dallo stato civile, dalle liste di leva, o dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale. Ove manchino tali indicazioni, possono utilizzarsi registri, atti e documenti in possesso dei comuni stessi o di altri enti ed uffici. Alle richieste dei sindaci per la acquisizione dei documenti necessari all'attuazione degli adempimenti del presente articolo si deve corrispondere entro cinque giorni dalla richiesta. Le liste, nelle quali dovranno essere compresi anche i cittadini che compiranno il diciottesimo anno di età entro il 30 giugno 1981, verranno immediatamente rimesse alla commissione elettorale mandamentale.

Le operazioni di cui al comma precedente nonché quelle prescritte all'art. 32, primo comma, punti 2, 3, 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, devono essere effettuate entro il trentesimo giorno antecedente quello stabilito per le prime consultazioni elettorali che avranno luogo dopo la entrata in vigore del presente decreto.

Le liste ricompilate sono depositate nella segreteria comunale per cinque giorni; ogni cittadino ha diritto di prenderne visione e può, entro lo stesso termine, proporre ricorso alla commissione elettorale mandamentale. Il sindaco dà pubblico avviso dell'avvenuto deposito.

Nei successivi tre giorni la commissione elettorale mandamentale provvede all'esame ed all'approvazione delle liste.

Le operazioni di cui all'art. 33, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, sono effettuate entro 48 ore dal termine delle operazioni di cui al precedente comma.

Art. 8.

I comuni colpiti dal sisma possono, a richiesta dei sindaci, essere autorizzati dal prefetto a riunire nello stesso fabbricato sezioni elettorali, in deroga a tutte le limitazioni previste all'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.

Nei casi in cui, per la indisponibilità di locali idonei, non è possibile assicurare ad una sezione elettorale una propria sede, la commissione elettorale comunale provvede ad assegnare tutti gli elettori della sezione al seggio di altra sezione contigua o posta nelle più immediate vicinanze.

Dell'avvenuta assegnazione il sindaco ne dà notizia agli interessati con apposito manifesto, nonché al presidente della corte di appello, al prefetto ed alla commissione elettorale mandamentale competente.

In tal caso al seggio è assegnato un numero doppio di urne per ciascuna consultazione, nelle quali vengono indifferentemente introdotte le schede votate dagli elettori di entrambe le sezioni.

Per le operazioni di voto e di scrutinio viene redatto un unico verbale, nel quale si dà atto dell'avvenuto abbinamento delle sezioni elettorali.

Art. 9.

Gli elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, i quali nei giorni delle consultazioni si trovino ancora fuori del comune di iscrizione elettorale, sono ammessi a votare nel comune in cui si trovano con le modalità previste dall'art. 49 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361, sempre che le consultazioni che hanno luogo interessino l'intero territorio nazionale.

Sono altresì ammessi a votare, ai sensi del citato art. 49, gli elettori che nei giorni delle consultazioni si trovino fuori del comune di residenza perché impiegati nei servizi di soccorso dello Stato e degli altri enti pubblici nelle province terremotate.

Gli elettori indicati nel primo e secondo comma votano previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, di una attestazione rilasciata, rispettivamente, dal sindaco del comune in cui si trovano dalla quale risulti la loro temporanea dimora nel comune stesso, ovvero dall'amministrazione di appartenenza o di impiego da cui risulti l'utilizzazione nelle opere di soccorso.

L'attestazione, a cura del presidente del seggio, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Art. 10.

Nei comuni indicati negli allegati *A* e *B* del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, le elezioni per la rinnovazione dei consigli comunali che devono aver luogo per scadenza del quinquennio di carica o per motivi diversi dalla scadenza, saranno indette dai predetti, a norma dell'art. 18 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, entro novanta giorni dalla cessazione delle cause di forza maggiore che hanno impedito la regolare convocazione dei comizi.

Le disposizioni del presente articolo e quelle di cui ai precedenti articoli 7, 8 e 9 hanno vigore limitatamente all'anno 1981.

Art. 11.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1981

PERTINI

FORLANI — ANDREATTA — LA MALFA — NICOLAZZI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1981
Atti di Governo, registro n. 32, foglio n. 10

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 gennaio 1981, n. 76.

Trasferimento di un posto di assistente ordinario dalla facoltà di lettere e filosofia dell'Università degli studi di Salerno alla facoltà di magistero dell'Università degli studi di Trieste.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1977, n. 34;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, con il quale è stato assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di storia del risorgimento della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno;

Viste le deliberazioni del consiglio della facoltà di magistero dell'Università di Trieste del 22 ottobre 1979 e 30 gennaio 1980, con le quali si chiede che il posto sopra indicato venga assegnato alla cattedra di storia moderna dell'Università stessa al fine di poter far fronte alle esigenze didattiche e scientifiche della cattedra interessata;

Vista la deliberazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno del 31 luglio 1980 che consente al passaggio del posto di assistente ordinario alla cattedra di storia moderna della Università di Trieste;

Considerato che il posto di assistente ordinario della cattedra di storia del risorgimento dell'Università di Salerno risulta attualmente ricoperto dal dott. Fulvio Salimbeni e che lo stesso ha espresso il proprio consenso ad essere assegnato alla cattedra di storia moderna della facoltà di magistero dell'Università di Trieste;

Ravvisata, pertanto, l'opportunità, nell'interesse pubblico, di procedere alla modificazione organica dei posti di assistente ordinario delle predette facoltà;

Considerata l'affinità degli insegnamenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di storia del risorgimento della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno con il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1972, n. 324, è attribuito unitamente al titolare dott. Fulvio Salimbeni alla cattedra di storia moderna della facoltà di magistero dell'Università di Trieste.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 gennaio 1981

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1981
Registro n. 22 *Istruzione, foglio n.* 300

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1981, n. 77.

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un legato.

N. 77. Decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1981, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare il legato disposto dalla sig.ra Ternetz Paola Clara, come risulta dalla pubblicazione della disposizione testamentaria di cui all'atto in data 6 novembre 1975, n. 82341 di repertorio, n. 19156 di fascicolo, a rogito dott. Pietro Cassina, notaio in Milano, registrato a Milano il 19 novembre 1975 al n. A/4-10727, serie M, consistente in titoli obbligazionari del complessivo valore di L. 3.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *marzo* 1981
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 215

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1980.

Assegnazione alla regione Marche di lire 3 miliardi, per il 1980, per le finalità di cui all'art. 3 della legge n. 261/1976.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 che istituisce il Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge 10 maggio 1976, n. 356, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 30 aprile 1980, n. 149, che approva il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e il bilancio di previsione per il triennio 1980-82;

Visto l'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 261, che reca un ulteriore finanziamento per provvidenze a favore delle popolazioni dei Comuni colpiti da varie calamità naturali;

Visto il parere espresso dalla commissione interregionale ex art. 13 della legge n. 281/70, nella seduta del 4 dicembre 1980;

Vista la delibera CIPE dell'11 dicembre 1980;

Ritenuta l'urgenza di provvedere;

Decreta:

Alla regione Marche è assegnata la somma di lire 3 miliardi per il 1980, per le finalità di cui alla legge 10 maggio 1976, n. 261.

La spesa relativa graverà sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica per il 1980.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1980

Il Ministro: LA MALFA

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1981
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 116

(1575)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1981.

Soppressione del vice consolato di seconda categoria in Fairfield (Australia).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 18 giugno 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 13 novembre 1974, con il quale veniva istituito in Fairfield (Australia) un vice consolato di seconda categoria;

Decreta:

Il vice consolato di seconda categoria in Fairfield (Australia) è soppresso a decorrere dal 1° aprile 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 3 *Esteri, foglio n.* 191

(1638)

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1981.

Soppressione dell'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Dolores (Argentina).

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 5 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 1948, registro n. 9, foglio n. 206, con il quale veniva istituita un'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Dolores (Argentina);

Decreta:

L'agenzia consolare di seconda categoria in Villa Dolores (Argentina) è soppressa con decorrenza dal 1° gennaio 1981.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1981

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *marzo* 1981
Registro n. 3 *Esteri, foglio n.* 161

(1639)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1981.

Modificazioni allo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il regolamento di esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano;

Vista la deliberazione adottata il 30 ottobre 1980 dalla commissione centrale di beneficenza, amministratrice della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e gestioni annesse;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella sua prima riunione ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modificazioni dello statuto della sezione di credito agrario della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1. — Ai sensi dell'art. 14, n. 2), del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, è costituita la sezione di credito agrario presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Essa è sottoposta alla vigilanza stabilita dalle vigenti disposizioni di legge.

La sezione ha sede in Milano, presso la sede centrale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Funzioneranno come organi periferici della sezione, le dipendenze della stessa Cassa di risparmio.

La sezione potrà istituire, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, propri uffici speciali, abilitati a compiere solo le operazioni di credito agrario consentite alla sezione stessa.

Art. 2. — La sezione ha lo scopo:

a) di esercitare nel territorio delle province lombarde il credito agrario e tutte le altre attività alle quali venisse autorizzata a norma delle leggi vigenti;

b) di compiere opera di coordinamento, indirizzo ed integrazione dell'azione creditizia a favore dell'agricoltura nella regione lombarda;

c) di rappresentare il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento al cui capitale la sezione partecipa.

Art. 3. — La funzione di coordinamento, di indirizzo ed integrazione dell'attività creditizia a favore dell'agricoltura, degli enti e istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario nella regione lombarda sarà svolta, oltre che con l'azione diretta:

a) con il risconto del portafoglio agrario degli enti in questione;

b) con l'assunzione di operazioni di carattere agrario proposte dai citati istituti e da questi garantite;

c) con accordi temporanei con gli stessi istituti, diretti a favorire operazioni di carattere stagionale o di speciale importanza per l'agricoltura;

d) con la convocazione di riunioni di tutti gli enti interessati, nelle quali saranno discusse e vagliate le varie questioni interessanti lo sviluppo e il regolare funzionamento del credito agrario.

PATRIMONIO E DISPONIBILITÀ

Art. 5. — La sezione ha patrimonio, gestione e bilancio separati da quelli della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

Art. 7. — Per le operazioni di credito agrario ed in generale per la sua attività creditizia a favore dell'agricoltura, la sezione disporrà:

a) del capitale e delle riserve;

b) di fondi messi a disposizione dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

c) del risconto di portafoglio;

d) della cessione di crediti;

e) di eventuali assegnazioni dello Stato e delle regioni;

f) del provento delle obbligazioni emesse e/o di buoni fruttiferi nominativi o al portatore, previe le occorrenti autorizzazioni di legge;

g) del ricavato di finanziamenti ottenuti da organismi ed enti europei ed internazionali per iniziative da questi assunte a favore del settore agricolo.

ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 8. — Sono organi della sezione:

a) la presidenza:

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato centrale del credito;

d) i comitati locali di sconto, eventualmente costituiti a norma del presente statuto;

e) il collegio dei sindaci;

f) la direzione.

PRESIDENZA

Art. 9. — La presidenza è composta del presidente e del vice presidente.

Il presidente della sezione è di diritto il presidente della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Il vice presidente è nominato dal consiglio di amministrazione della sezione tra i propri membri che rivestano anche la carica di membri della commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio.

Il presidente rappresenta la sezione ad ogni effetto di legge, convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il comitato centrale del credito e sovraintende a tutto il funzionamento della sezione.

Il presidente potrà deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del comitato centrale del credito, richiedendo la ratifica alla successiva seduta del comitato medesimo.

Il presidente ha facoltà di consentire la cancellazione delle ipoteche e dei privilegi, l'annotazione d'inefficacia della trascrizione dei pignoramenti immobiliari e la restituzione dei pegni e delle altre garanzie, semprechè il credito della sezione sia integralmente estinto o non sia stata perfezionata l'operazione.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare, di volta in volta e per singoli affari o permanentemente per categorie di atti, chi lo sostituisca nella rappresentanza dell'istituto. Ha inoltre facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare l'istituto in giudizio e di dare mandato per rendere dichiarazione di terzo.

In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito a tutti gli effetti, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere elettivo che fa parte da maggior tempo del comitato centrale del credito e in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza di questi ed, eventualmente, anche del vice presidente.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10. — La sezione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto, oltre che del presidente e del vice presidente, di nove membri, uno dei quali è di diritto il direttore generale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde.

I membri del consiglio di amministrazione della sezione sono nominati dalla commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, prevalentemente fra persone esperte di agricoltura e di credito.

Essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

Ai consiglieri della sezione, fatta eccezione di coloro che siano membri della commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e del direttore generale della medesima, compete il compenso che verrà fissato dalla predetta commissione centrale di beneficenza, oltre il rimborso delle eventuali spese di viaggio e di altre effettivamente sostenute.

Art. 12. — Il consiglio di amministrazione:

formula le norme regolamentari per l'ordinamento e il funzionamento della sezione;

determina i criteri generali per la distribuzione del credito;

fissa le condizioni da applicare alle varie specie di operazioni agrarie;

nomina il vice presidente;

stabilisce, conferendo i relativi poteri anche di firma, i limiti di competenza e di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi della sezione e, su proposta del direttore, al personale addetto alla sezione stessa e alle dipendenze della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, in ordine alla erogazione del credito o ad altri atti, operazioni e servizi riguardanti la sezione stessa;

predispone e sottopone all'approvazione della commissione centrale di beneficenza i bilanci, le relazioni e le proposte di riparto degli utili nonchè le proposte di modifica del presente statuto;

nomina i membri del comitato centrale del credito e dei comitati locali;

nomina il direttore della sezione su designazione della commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio, in conformità dell'art. 18;

provvede su proposta del direttore, alla eventuale nomina di un vice direttore da scegliersi fra i dirigenti della Cassa di risparmio delle provincie lombarde addetti alla sezione, ovvero, in caso di mancata nomina del vice direttore, alla designazione di chi sostituisce il direttore in caso di sua assenza o impedimento;

delibera sull'emissione di obbligazioni, fissandone le modalità e le condizioni;

delibera infine su tutto quant'altro non sia di competenza di altri organi.

Art. 13. — Il consiglio di amministrazione si riunisce normalmente almeno ogni bimestre ed è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce a termini del presente statuto. Per la validità delle adunanze del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno sei membri; nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto di chi presiede.

Assiste alle riunioni del consiglio di amministrazione, con voto consultivo, l'assessore regionale all'agricoltura.

COMITATO CENTRALE DEL CREDITO

Art. 14. — Il comitato centrale del credito è composto del presidente e del vice presidente del consiglio di amministrazione della sezione, del direttore generale della Cassa di risparmio delle provincie lombarde e di altri tre membri nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

I membri del comitato centrale del credito durano in carica due anni e sono rieleggibili. Le adunanze del comitato centrale del credito sono valide con l'intervento del presidente, o di chi lo sostituisce a termini del presente statuto, e di tre membri; nelle votazioni prevale, in caso di parità, il voto di chi presiede.

Il comitato centrale del credito si riunisce di regola almeno due volte al mese. Nei casi di urgenza, il comitato centrale del credito potrà adottare determinazioni di competenza del

consiglio di amministrazione; il presidente, o chi lo sostituisce, provvederà perchè esse siano sottoposte per ratifica al consiglio di amministrazione in occasione della prima riunione di quest'ultimo.

Art. 15. — Spetta al comitato centrale del credito:

a) deliberare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento e di esercizio e sugli altri servizi od operazioni attribuite alla sua competenza dal consiglio di amministrazione;

b) deliberare, salvo quanto disposto dal precedente art. 9, le cancellazioni, riduzioni, divisioni, sostituzioni e surrogazioni di ipoteche e di privilegi convenzionali e in genere su qualsiasi formalità ipotecaria, nonchè la rinuncia totale o parziale di pegni o privilegi od altre garanzie e l'assenso all'annotazione d'inefficacia della trascrizione dei pignoramenti immobiliari;

c) deliberare sulle azioni da promuovere e sostenere in giudizio salvo quanto disposto dall'art. 19, punto *g*), sui concordati giudiziali e stragiudiziali, sulle transazioni, sulle rinunce a giudizi e procedimenti esecutivi, sui concorsi della sezione a pubblici incanti;

d) elaborare le proposte da presentare al consiglio di amministrazione sulle materie di sua competenza.

COMITATI LOCALI DI SCONTO

Art. 16. — In ogni capoluogo di provincia e nei centri agrari di maggiore importanza, può essere istituito un comitato locale composto di un presidente e da due a quattro membri nominati dal consiglio di amministrazione della sezione e scelti tra persone esperte di agricoltura e di credito; essi durano in carica due anni e sono rieleggibili.

L'istituzione, le attribuzioni, le competenze e le modalità del funzionamento dei comitati locali di sconto saranno determinate dal consiglio di amministrazione della sezione.

La sede dei comitati locali di sconto sarà presso gli organi periferici della sezione.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 17. — Il collegio dei sindaci è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, i quali durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Uno dei sindaci effettivi ed uno dei sindaci supplenti sono nominati dal Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, gli altri dall'amministrazione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde. Svolgono le funzioni secondo le norme del codice civile.

Spetta ai sindaci, oltre al compenso fissato dalla commissione centrale di beneficenza della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'espletamento del mandato.

DIREZIONE

Art. 18. — Alla direzione della sezione è preposto un direttore, nominato secondo le modalità di cui al precedente art. 12 e soggetto alle norme statutarie e regolamentari della Cassa di risparmio.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito come previsto all'art. 12.

Di fronte a terzi la firma di chi sostituisce il direttore costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Art. 19. — Il direttore coordina e vigila il lavoro di tutti gli uffici della sezione ed adempie particolarmente le seguenti funzioni:

a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato centrale del credito, nonchè delle disposizioni della presidenza ed in genere cura l'esatta osservanza delle norme di legge, del presente statuto e dei regolamenti;

b) interviene alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato centrale del credito, con voto consultivo, prende nota delle deliberazioni e le controfirma;

c) delibera su quanto attribuito alla sua competenza dal consiglio di amministrazione e provvede all'attuazione di quanto deliberato;

d) riferisce al consiglio di amministrazione e al comitato centrale del credito sulle domande di finanziamento di loro competenza e sugli oggetti all'ordine del giorno sui quali non riferisce il presidente;

e) dispone e disciplina gli accertamenti per l'esecuzione delle operazioni;

f) firma la corrispondenza ordinaria, controfirma le situazioni, relazioni annuali ed i bilanci, e provvede a quanto altro occorre per lo svolgimento ed il regolare andamento del servizio;

g) ha il potere di promuovere le azioni giudiziarie volte al recupero dei crediti vantati dalla sezione riferendone al comitato centrale del credito.

Art. 22. — Gli utili dell'esercizio saranno assegnati:

per due decimi ai fondi di riserva;

per i restanti otto decimi:

a) prima, alla corresponsione di interessi al capitale da stabilire in misura non superiore al 5,50 %;

b) quindi, a ulteriore incremento dei fondi di riserva e/o ad apposito fondo a disposizione per iniziative dirette a favorire il progresso dell'agricoltura lombarda; in ogni caso l'entità dell'assegnazione a tale fondo non potrà superare i tre decimi degli utili stessi.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(1598)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 aprile 1980 e dell'assemblea dei soci in data 2 febbraio 1980 e 29 marzo 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi di urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima seduta ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 2, ultimo comma, 26, ultimo comma, 32, quarto comma, 48, primo comma, lettere *f*), e *z*), 55, ultimo comma, 57, primo comma, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), 58, lettera *e*) e 61, secondo comma, dello statuto della Cassa di risparmio di Ferrara, con sede in Ferrara, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

TESTO DELLE MODIFICAZIONI

Art. 2, ultimo comma. — Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto e ad opere di pubblica utilità, beneficenza ed assistenza, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 61.

Art. 26, ultimo comma. — Il presidente può, con l'approvazione del consiglio, delegare, per determinati atti o categorie di atti, uno o più fra gli amministratori o dirigenti che lo sostituisca nella rappresentanza della Cassa.

Art. 32, quarto comma — Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, la ristrutturazione, il riattamento o l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di appartamenti per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che devono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Art. 48 — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*).

f) mutui chirografari a enti pubblici e loro consorzi, ad enti morali assistenziali, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario e ad altri enti che, giusta istruzioni dello organo di vigilanza, possono ritenersi assimilati ad enti pubblici, contro garanzia dello Stato o delle regioni, qualora la garanzia stessa sia prevista da leggi nazionali o regionali nonchè contro garanzie di delegazioni, vincoli o cessioni di cespiti delegabili, vincolabili o cedibili per legge a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

(*Omissis*).

z) acquisto di accettazioni bancarie.

Art. 55, ultimo comma. — Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *e*), *l*) ed *o*) del ripetuto art. 48 potranno avere una durata massima di 18 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 57. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 48: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 48: complessivamente 16 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le province ed i comuni: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante aperture di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 3 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

(*Omissis*).

Art. 58. — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*).

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi nonchè rilasciare accettazioni bancarie, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 49 e 50 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, semprechè queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di tali impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Art. 61, secondo comma. — Il consiglio di amministrazione predispone il bilancio e lo presenta, accompagnato dalla relazione propria e da quelle del collegio sindacale e del direttore generale, all'assemblea dei soci, da convocare entro il 31 marzo, per la discussione e l'approvazione del bilancio stesso, nonchè per l'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di pubblica utilità, beneficenza ed assistenza.

Visto, *il Ministro del tesoro*
ANDREATTA

(1584)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.
Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Savigliano, con sede in Savigliano (Cuneo);

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della citata Cassa del 30 ottobre 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima adunanza;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 47, comma primo, lettere *a*), *b*) ed *e*) e comma secondo, dello statuto della Cassa di risparmio di Savigliano (Cuneo), in conformità del seguente testo:

Art. 47, comma primo. — Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecari di cui alla lettera *d*) dell'art. 38: complessivamente 22 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'articolo 38: complessivamente 11 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

(*Omissis*);

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 38 ed operazioni di cui alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 1 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Art. 47, comma secondo. — I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 40% dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti, salvo deroga dell'organo di vigilanza, per quanto concerne il punto di cui alla lettera *d*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1981

Il Ministro: ANDREATTA

(1581)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1981.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di Carpi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 7 ottobre 1980;

Su proposta del governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza, salvo a darne comunicazione al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione, ai sensi dell'art. 14 della legge bancaria;

Decreta:

Sono approvate le modifiche degli articoli 39 e 49, lettera *e*), dello statuto della Cassa di risparmio di Carpi, con sede in Carpi, in conformità del seguente testo:

Art. 39. — I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

(*Omissis*);

v) acquisto di accettazioni bancarie e valori similari.

(*Omissis*).

Art. 49, lettera *e*). — La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

(*Omissis*);

e) prestare cauzioni, fideiussioni, avalli, accettazioni e in genere impegni di firma a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 40 e 41. Gli impegni di firma possono essere rilasciati pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa, anche per quanto riguarda modalità e condizioni.

Per gli impegni di firma devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

(*Omissis*).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1981

(1582) *Il Ministro*: ANDREATTA

DECRETO MINISTERIALE 7 marzo 1981.

Dichiarazione di zone sismiche nelle regioni Basilicata, Campania e Puglie.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 2 febbraio 1974, n. 64, concernente provvedimenti per le costruzioni, con particolare prescrizioni per le zone sismiche;

Visto il decreto ministeriale n. 39 del 3 marzo 1975, recante disposizioni concernenti l'applicazione delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* dell'8 aprile 1975;

Visto l'art. 81, lettera *B*) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ai sensi del quale sono riservati allo Stato la formazione e l'aggiornamento delle zone dichiarate sismiche;

Visto l'art. 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, che demanda al Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio nazionale delle ricerche, la riclassificazione sismica dei comuni delle regioni colpite dal sisma del novembre 1980;

Sentito il Consiglio nazionale delle ricerche che con lettera n. 6401 del 22 gennaio 1981 ha comunicato il suo parere, che si sostanzia nei documenti formulati dal Comitato nazionale per le scienze geologiche e minerarie nella riunione in data 15-16 gennaio 1981 e dal Comitato nazionale per le scienze di ingegneria ed architettura nella riunione in data 20 gennaio 1981, documenti che integralmente si richiamano;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che con voto n. 39, che qui integralmente si richiama, reso nella seduta del 29 gennaio 1981, hanno espresso parere favorevole alla classificazione e riclassificazione tra le zone sismiche dei comuni in dispositivo delle regioni Basilicata, Campania e Puglie;

Considerato, come evidenziato nel citato voto n. 39, che per la parte nord dell'area napoletana, ricadente ai margini delle zone vulcaniche, si rende necessario eseguire approfonditi studi di carattere geosismologico, geologico-applicato ed ingegneristico, per cui si fa riserva di provvedere con successivo decreto;

Decreta:

Art. 1.

In esecuzione del disposto dell'art. 14-*undecies* della legge 22 dicembre 1980, n. 874, di conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, sono dichiarate sismiche, per gli effetti della legge 2 febbraio 1974,

n. 64, con il grado di sismicità S = 9, le zone delle regioni Basilicata, Campania e Puglia, comprendenti i territori dei seguenti comuni:

REGIONE BASILICATA
Comuni con grado di sismicità S = 9

Provincia di Matera

Accettura
Aliano
Calciano
Cirigliano
Colobraro
Craco
Ferrandina
Garaguso
Gorgoglione
Grassano
Irsina
Montalbano Ionico
Nova Siri
Oliveto Lucano
Rotondella
Salandra
S. Giorgio Lucano
S. Mauro Forte
Stigliano
Tricarico
Tursi
Valsinni

Provincia di Potenza

Abriola
Acerenza
Albano di Lucania
Anzi
Armento
Avigliano
Balvano
Banzi
Baragiano
Bella
Brienza
Brindisi Montagna
Calvello
Calvera
Campomaggiore
Cancellara
Carbone
Castelgrande
Castelluccio Inferiore
Castelluccio Superiore
Castelmezzano
Castelsaraceno
Castronuovo di Santo Andrea
Cersosimo
Chiaromonte
Corleto Perticara
Episcopia
Fardella
Filiano
Forenza
Francavilla in Sinni
Gallicchio
Genzano di Lucania
Grumento Nova
Guardia Perticara
Lagonegro
Latronico
Laurenzana
Lauria
Lavello
Maratea
Marsico Nuovo
Marsicovetere
Maschito
Missanello
Moliterno
Montemilone
Montemurro
Muro Lucano
Nemoli
Noepoli
Oppido Lucano
Palazzo S. Gervasio
Paterno
Pescopagano
Picerno
Pietragalla
Pietrapertosa
Pignola
Potenza
Rivello
Roccanova
Rotonda
Ruoti
S. Chirico Nuovo
S. Chirico Raparo
S. Costantino Albanese
S. Martino D'Agri
S. Paolo Albanese
S. Severino Lucano
Sant'Angelo Le Fratte
Sant'Arcangelo
Sarconi
Sasso Di Castalda
Satriano di Lucania
Savoia di Lucania
Senise
Spinoso
Teana
Terranova di Pollino
Tito
Tolve
Tramutola
Trecchina
Trivigno
Vaglio Basilicata
Venosa
Vietri di Potenza
Viggianello
Viggiano

REGIONE CAMPANIA
Comuni con grado di sismicità S = 9

Provincia di Avellino

Aiello del Sabato
Altavilla Irpina
Andretta
Atripalda
Avella
Avellino
Bagnoli Irpino
Baiano
Cairano
Calabritto
Candida
Caposele
Capriglia Irpina
Castelfranci
Castelvetere sul Calore
Cervinara
Cesinali
Chianche
Chiusano di S. Domenico
Contrada
Conza della Campania
Forino
Grottolella
Lapio
Lauro (oltre la frazione di Migliano già classificata)
Lioni
Manocalzati
Mercogliano
Montefalcione
Monteforte Irpino
Montefredane
Montefusco
Montella
Montemarano
Montemiletto
Montoro Inferiore
Montoro Superiore
Morra De Sanctis
Mugnano del Cardinale
Nusco
Ospedaletto D'Alpinolo
Pago del Vallo di Lauro
Parolise
Paternopoli
Petruro Irpino
Pietrastornina
Prata di Principato Ultra
Pratola Serra
Quadrelle
Roccabascerana
Rotondi
Salza Irpina
S. Mango sul Calore
S. Martino Valle Caudina
S. Michele di Serino
S. Potito Ultra
Santa Lucia di Serino
Sant'Andrea di Conza
Sant'Angelo a Scala
Santa Paolina
Santo Stefano del Sole
Senerchia
Serino
Sirignano
Solofra
Sorbo Serpico
Sperone
Summonte
Taurano
Teora
Torella dei Lombardi
Torrioni
Tufo
Villamaina
Volturara Irpina

Provincia di Benevento

Airola
Amorosi
Arpaise
Bonea
Bucciano
Campoli del Monte Taburno
Castelvenere
Cautano
Cerreto Sannita
Cusano Mutri
Dugenta
Faicchio
Foglianise
Frasso Telesino
Guardia Sanframundi
Limatola
Melizzano
Moiano
Morcone
Pannarano
Paolisi
Paupisi
Pietraroja
Ponte
Puglianello
S. Lorenzello
S. Lorenzo Maggiore
S. Lupo
S. Salvatore Telesino
Santa Croce del Sannio
Sassinoro
Sant'Agata de' Goti
Solopaca
Telese
Torrecuso
Vitulano

Provincia di Caserta

Ailano
Alvignano
Arienzo
Baia e Latina
Bellona
Caianello
Caiazzo
Calvi Risorta
Camigliano
Capriati a Volturno
Capua
Casagiove
Casapulla
Caserta
Castello del Matese
Castel di Sasso
Castel Morrone
Cellole
Cervino
Ciorlano
Conca della Campania
Curti
Dragoni
Fontegreca
Formicola
Gallo
Galluccio
Giano Vetusto
Gioia Sannitica
Letino
Liberi
Macerata Campania
Maddaloni
Marzano Appio
Pastorano
Piana di Monte Verna
Piedimonte Matese
Pietramelara
Pietravairano
Pignataro Maggiore
Pontelatone
Portico di Caserta
Prata Sannita
Pratella
Presenzano
Raviscanina
Recale
Riardo
Rocca D'Evandro
Roccaromana
Rocchetta e Croce
Ruviano
S. Felice a Cancello
S. Gregorio Matese
S. Nicola La Strada
S. Potito Sannitico
S. Prisco
Santa Maria a Vico
Santa Maria Capua Vetere
S. Marco Evangelista
Sant'Angelo d'Alife
Sessa Aurunca
Tora e Piccilli
Vairano Patenora
Valle Agricola
Valle di Maddaloni
Vitulazio

Provincia di Napoli

Bacoli
Barano d'Ischia
Boscoreale
Boscotrecase
Camposano
Casamarciano
Casola di Napoli
Castellammare di Stabia
Cercola
Cicciano
Cimitile
Comiziano
Ercolano
Forio
Gragnano
Ischia
Lacco Ameno
Lettere
Liveri
Monte di Procida
Nola
Pollena Trocchia
Pompei
Portici
Pozzuoli
Procida
Roccarainola
S. Giorgio a Cremano
S. Paolo Bel Sito
S. Sebastiano al Vesuvio
Sant'Antonio Abate
Serrana Fontana
Terzigno
Torre Annunziata
Torre del Greco
Tufino
Visciano

Provincia di Salerno

Acerno
Angri
Atena Lucana
Auletta
Bellosguardo
Bracigliano
Buccino
Buonabitacolo
Caggiano
Calvanico
Campagna
Casalbuono
Casaletto Spartano
Caselle in Pittari
Castelnuovo di Conza
Colliano
Contursi Terme
Corbara
Corleto Monforte
Eboli: pro parte da monte fino alla linea ferroviaria Salerno - Reggio Calabria
Giffoni Sei Casali
Giffoni Valle Piana
Ispani
Laviano
Montecorvino Pugliano
Montecorvino Rovella
Monte S. Giacomo
Montesano sulla Marcellana
Morigerati
Nocera Inferiore
Nocera Superiore
Olevano sul Tusciano
Oliveto Citra
Ottati
Padula
Pagani
Palomonte
Pertosa
Petina
Piaggine
Polla
Postiglione
Ricigliano
Romagnano al Monte
Roscigno
Sacco
Sala Consilina
Salvitelle
S. Gregorio Magno
S. Marzano sul Sarno
S. Pietro al Tanagro
S. Rufo
Santa Marina
Sant'Angelo a Fasanella
Sant'Arsenio
San'Egidio del Monte Albino
Santo Menna
Sanza
Sapri
Sassano
Scafati
Serre
Sicignano degli Alburni
Teggiano
Torraca
Tortorella
Valva
Vibonati

REGIONE PUGLIA

Comuni con grado di sismicità S = 9

Provincia di Bari

Barletta
Canosa di Puglia
Minervino Murge
Spinazzola

Provincia di Foggia

Alberona
Apricena
Cagnano Varano
Carapelle
Carpino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Cerignola
Chieuti
Foggia
Ischitella
Isole Tremiti
Lesina
Lucera
Manfredonia
Margherita di Savoia
Motta Montecorvino
Ordona
Orsara di Puglia
Orta Nova
Peschici
Pietramontecorvino
Poggia Imperiale
Rignano Garganico
Rodi Garganico
Roseto Valfortore
S. Ferdinando di Puglia
S. Marco La Catola
Sannicandro Garganico
S. Paolo di Civitate
S. Severo
Serracapriola
Stornara
Stornarella
Torremaggiore
Trinitapoli
Vico del Gargano
Vieste
Volturara Appula
Volturnino
Zapponeta

Art. 2.

Sono confermate sismiche, col grado di sismicità S = 12, per gli effetti della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone delle regioni: Basilicata, Campania, Puglia, comprendenti i territori dei seguenti comuni:

REGIONE BASILICATA

Comuni con grado di sismicità S = 12

Provincia di Potenza

Atella
Barile
Ginestra
Melfi
Rapolla
Rionero in Vulture
Ripacandida

REGIONE CAMPANIA

Comuni con grado di sismicità S = 12

Provincia di Avellino

Aquilonia
Ariano Irpino
Bisaccia
Bonito
Carife
Casalbore
Castel Baronia
Flumeri
Lacedonia
Melito Irpino
Montecalvo Irpino
Monteverde
S. Nicola Baronia
S. Sossio Baronia
Savignano Irpino
Scampitella
Trevico
Vallata
Valle Saccarda
Villanova del Battista
Zungoli

Provincia di Benevento

Apice
Buonalbergo
Ginestra degli Schiavoni
Molinara
Paduli
Pago Veiano
Pesco Sannita
Reino
S. Arcangelo Trimonte

REGIONE PUGLIA

Comuni con grado di sismicità S = 12

Provincia di Foggia

Accadia
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Bovino
Candela
Deliceto
Monteleone di Puglia
Panni
Rocchetta S. Antonio
S. Agata di Puglia

Art. 3.

Sono confermate sismiche, col grado di sismicità S = 9, per gli effetti di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, le zone delle regioni Basilicata, Campania, Puglia, comprendenti i territori dei seguenti comuni:

REGIONE BASILICATA

Comuni con grado di sismicità S = 9

Provincia di Potenza

Rapone
Ruvo del Monte
San Fele

REGIONE CAMPANIA

Comuni con grado di sismicità S = 9

Provincia di Avellino

Calitri
Cassano Irpino
Domicella
Fontanarosa
Frigento
Gesualdo
Greci
Grottaminarda
Guardia Lombardi
Lauro (per la fraz. di Migliano)
Luogosano
Marzano di Nola
Mirabella Eclano
Montaguto
Moschiano
Pietradefusi
Quindici
Rocca San Felice
Sant'Angelo all'Esca
Sant'Angelo dei Lombardi
Sturno
Taurasi
Torre le Nocelle
Venticano

Provincia di Benevento

Apollosa
Arpaia
Baselice
Benevento
Calvi
Campolattaro
Casalduni
Castelfranco in Miscano
Castelpagano
Castelpoto
Castelvetere in Valfortore
Ceppaloni
Circello
Collesannita
Durazzano
Foiano di Val Fortore
Forchia
Fragneto L'Abate
Fragneto Monforte
Montefalcone di Val Fortore
Montesarchio
Pietrelcina
Pontelandolfo
S. Bartolomeo in Galdo
S. Giorgio del Sannio
S. Giorgio La Molara
S. Leucio del Sannio
S. Marco dei Cavoti
S. Martino Sannita
S. Nazzaro
S. Nicola Manfredi
Sant'Angelo a Cupolo
Tocco Caudio

Provincia di Caserta

Alife
Castel Campagnano
Mignano Montelungo
Roccamonfina
S. Pietro Infine
Sparanise
Teano

Provincia di Napoli

Casamicciola

REGIONE PUGLIA

Comuni con grado di sismicità S = 9

Provincia di Foggia

Biccari
Castelluccio de' Sauri
Celle di San Vito
Faeto
Mattinata
Monte Sant'Angelo
S. Giovanni Rotondo
S. Marco in Lamis
Troia

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 marzo 1981

Il Ministro: NICOLAZZI

(1640)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

Corso dei cambi del 17 marzo 1981 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA . . .	1014,05	1014,05	1014,10	1014,05	1014 —	1014,05	1013,95	1014,05	1014,05	1014,05
Dollaro canadese . .	855,60	855,60	854,75	855,60	855,50	855,60	855,75	855,60	855,60	855,60
Marco germanico . .	487,25	487,25	487,50	487,25	487,15	487,25	487,30	487,25	487,25	487,25
Fiorino olandese . . .	440 —	440 —	440 —	440 —	439,80	440 —	439,81	440 —	440 —	440 —
Franco belga . .	29,724	29,724	29,73	29,724	29,70	29,70	29,725	29,724	29,724	29,70
Franco francese	206,44	206,44	206,50	206,44	206,50	206,45	206,30	206,44	206,44	206,40
Lira sterlina . . .	2286,50	2286,50	2289 —	2286,50	2286 —	2286 —	2286,25	2286,50	2286,50	2286,50
Lira irlandese . .	1776,25	1776,25	1776 —	1776,25	1777 —	—	1774 —	1776,25	1776,25	—
Corona danese .	154,97	154,97	155,10	154,97	154,90	154,95	155,02	154,97	154,97	154,95
Corona norvegese .	189,98	189,98	190,05	189,98	189,95	189,95	189,95	189,98	189,98	189,95
Corona svedese .	222,23	222,23	222,20	222,23	222,15	222,20	222,21	222,23	222,23	222,20
Franco svizzero . . .	535,65	535,65	536,90	535,65	537 —	535,65	535,50	535,65	535,65	535,65
Scellino austriaco . . .	68,82	68,82	68,85	68,82	68,80	68,50	68,85	68,82	68,82	68,80
Escudo portoghese . .	17 —	17 —	18,05	17 —	18 —	18 —	17,92	17 —	17 —	17 —
Peseta spagnola	12 —	12 —	11,9850	12 —	12 —	11,95	11,995	12 —	12 —	12 —
Yen giapponese	4,901	4,901	4,91	4,901	4,90	4,95	4,901	4,901	4,901	4,90

Media dei titoli del 17 marzo 1981

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	55,575
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 .	91,500
» 5,50 % » » 1968-83 .	87,800
» 5,50 % » » 1969-84 .	82,450
» 6 % » » 1970-85 .	79,850
» 6 % » » 1971-86 .	74,300
» 6 % » » 1972-87 .	73,150
» 9 % » » 1975-90 .	73,675
» 9 % » » 1976-91 .	76,025
» 10 % » » 1977-92 .	80,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 . .	75,700
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 7-1979/81 .	99,700
» » » » 1-10-1979/81 .	99,550
» » » » 1-12-1979/81 .	99,200
» » » » 1- 5-1979/82 .	98 —
» » » » 1- 7-1979/82 . .	98,150
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1979/82 .	97,975
» » » » 1- 1-1980/82 .	99,100
» » » » 1- 3-1980/82 .	98,850
» » » » 1- 5-1980/82 .	98,050
» » » » 1- 6-1980/82 .	98,100
» » » » 1- 7-1980/82 .	98,375
» » » » 1- 8-1980/82 .	99,150
» » » » 1-10-1980/82 .	99,200
» » » » 1- 1-1980/83 .	97,900
Buoni Tesoro Nov. 5,50 % 1- 4-1982 .	90,675
» » Pol. 12 % 1- 1-1982 .	96,550
» » » 12 % 1- 4-1982 . .	95,850
» » » 12 % 1-10-1983	91 —
» » » 12 % 1- 1-1984	90,425
» » » 12 % 1- 4-1984	90,600
» » » 12 % 1-10-1984	90,500
» » Nov. 12 % 1-10-1987 . . .	87,975

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 marzo 1981

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1014 —
Dollaro canadese	855,675
Marco germanico	487,275
Fiorino olandese	439,905
Franco belga	29,724
Franco francese	206,37
Lira sterlina	2286,375
Lira irlandese	1775,125
Corona danese	154,995
Corona norvegese	189,965
Corona svedese	222,22
Franco svizzero	535,575
Scellino austriaco	68,835
Escudo portoghese	17,46
Peseta spagnola	11,997
Yen giapponese	4,901

MINISTERO DEL TESORO

Nomina di presidenti di casse di risparmio

Con decreti ministeriali in data 13 marzo 1981:

il dott. Ezio Casadio è nominato presidente della Cassa di risparmio di Vigevano;

il rag. Pietro Leone è nominato presidente della Cassa di risparmio di Bra;

il sig. Giovanni Richard è confermato presidente della Cassa di risparmio di Saluzzo;

il per. ind. Bernardo Trossarello è confermato presidente della Cassa di risparmio di Savigliano;

l'avv. Roberto Scheda è nominato presidente della Cassa di risparmio di Vercelli;

l'avv. Gianni Dagnino è nominato presidente della Cassa di risparmio di Genova e Imperia;

l'avv. Pietro Ivaldi è nominato presidente della Cassa di risparmio di Savona;

il prof. Alfredo Guarini è nominato presidente della Cassa di risparmio di Venezia;

il rag. Bruno Marton è nominato presidente della Cassa di risparmio della Marca Trivigiana;

il prof. Leopoldo Mazzarolli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo;

il prof. Gino Barbieri è nominato presidente della Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno;

l'avv. Andrea Barilli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Reggio Emilia;

il dott. Eugenio Gilli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Cento;

il per. ind. Giuseppe Todisco Grande è nominato presidente della Cassa di risparmio di Fermo;

il prof. Dante Cecchi è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Macerata;

il dott. Francesco Vincenti è nominato presidente della Cassa di risparmio di Città di Castello;

l'avv. Carlo Amati è nominato presidente della Cassa di risparmio di Terni;

il dott. Carlo Antonelli è nominato presidente della Cassa di risparmio di Orvieto;

l'avv. Lino Nisii è nominato presidente della Cassa di risparmio della provincia di Teramo.

(1661)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Istituzione della « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste » mediante la fusione delle preesistenti compagnie portuali: « Compagnia portuale per l'imbarco e lo sbarco delle merci varie nel porto di Trieste », « Compagnia portuale per il maneggio delle merci varie a terra nel porto di Trieste » e « Compagnia portuale carboni e minerali ».

Con decreto del direttore marittimo di Trieste 23 ottobre 1980 a decorrere dal 1° dicembre 1980 è istituita la « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste » mediante la fusione delle preesistenti compagnie portuali: « Compagnia portuale, per l'imbarco e lo sbarco delle merci varie nel porto di Trieste », « Compagnia portuale per il maneggio delle merci varie a terra nel porto di Trieste » e « Compagnia portuale carboni e minerali ». Fanno parte della « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste » tutti i lavoratori iscritti nei registri previsti dallo art. 150 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione alla data del 1° dicembre 1980 e tenuti presso l'ufficio portuale di Trieste. La « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste » subentra a pieno diritto in tutte le ragioni, azioni, diritti, obblighi ed impegni di qualsiasi natura delle preesistenti compagnie: « Compagnia portuale per l'imbarco e lo sbarco delle merci varie nel porto di Trieste », « Compagnia portuale per il maneggio delle merci varie a terra nel porto di Trieste » e « Compagnia portuale carboni e minerali ». A cura della « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste », sarà provveduto all'adempimento di quanto prescritto dall'art. 162 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione. Con successivo decreto sarà stabilita la suddivisione in sezioni della « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste » ed i compiti di ciascuna di esse. In relazione alle risultanze dei bilanci di cui allo art. 162 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione l'autorità preposta alla disciplina del lavoro portuale provvederà alla immissione della « Compagnia unica lavoratori portuali di Trieste » nel possesso del patrimonio delle Compagnie preesistenti redigendone processo verbale.

(1606)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina di presidenti di casse comunali di credito agrario site in provincia di Sassari

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 26 febbraio 1981:

il sig. Raimondo Canu, nato a Burgos il 6 aprile 1939, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Burgos (Sassari);

il sig. Giovanni Pasella Marini, nato a Calangianus il 7 giugno 1915, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Calangianus (Sassari);

il sig. Santo Cimino, nato a Castelsardo il 31 ottobre 1919, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Castelsardo (Sassari);

il sig. Salvatore Barra Sanna, nato a Codrongianus il 7 maggio 1915, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Codrongianus (Sassari);

il sig. Vincenzino Contini, nato a Cossoine il 27 agosto 1917, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Cossoine (Sassari);

il sig. Giommaria Pais, nato a Ittiri il 2 febbraio 1902, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittiri (Sassari);

il sig. Luciano Ledda, nato a Esporlatu il 22 gennaio 1898, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Esporlatu (Sassari);

il sig. Gian Paolo Gaia, nato a Cagliari il 21 settembre 1934, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Golfo Aranci (Sassari);

il sig. Salvatore Cugurra, nato a Florinas il 13 febbraio 1919, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Florinas (Sassari);

il sig. Angelo Eugenio Mulas, nato a Illorai il 30 dicembre 1924, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Illorai (Sassari);

il sig. Pietro Mameli, nato a Ittireddu il 26 agosto 1923, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Ittireddu (Sassari);

il sig. Raimondo Azara, nato a Luogosanto il 25 agosto 1912, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luogosanto (Sassari);

il sig. Francesco Giovanni Forteleoni, nato a Luras il 31 luglio 1948, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Luras (Sassari);

il sig. Mario Piras, nato a Monteleone Rocca Doria il 10 agosto 1937, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Monteleone Rocca Doria (Sassari);

il sig. Francesco Sassu, nato a Mores il 7 dicembre 1926, è confermato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Mores (Sassari).

(1445)

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », di seconda categoria, in Novara.

Con provvedimento del Governatore della Banca d'Italia 25 febbraio 1981 l'ing. dott. Luciano Malinverni, nato a Novara il 27 gennaio 1928, e l'avv. Alessandro Tacchini, nato a Novara il 14 agosto 1940, sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno « Amico Canobio », in Novara, con decorrenza dalla data del provvedimento stesso e per la durata prevista dalle norme di legge e di statuto.

(1446)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferma del diario delle prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per il commercio, alberghieri e femminili.

E' confermato per i giorni 3, 4, 6 e 7 aprile il calendario delle prove scritte dei concorsi a posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato, per il commercio, alberghieri e femminili, indetti con decreto ministeriale 21 gennaio 1979.

(1022)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 6 luglio 1976, registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1976, registro n. 6 Sanità, foglio n. 64, che approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del concorso, per esami, a cinque posti di ricercatore in prova nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori, indetto con decreto ministeriale 8 marzo 1976.

(1626)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - aprile 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 5 gennaio 1977, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1977, registro n. 2 Sanità, foglio n. 141, che approva le graduatorie di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del concorso, per esami, a nove posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori, indetto con decreto ministeriale 10 marzo 1976.

(1631)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 4 - aprile 1978, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1978, registro n. 1 Sanità, foglio n. 147, che approva la graduatoria di merito e dichiara e nomina in prova il vincitore del concorso, per esami, a otto posti di ricercatore nel ruolo della carriera direttiva dei ricercatori, indetto con decreto ministeriale 14 marzo 1977.

(1632)

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami, a posti di segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 133, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici, indetto con decreto ministeriale 17 dicembre 1976.

(1627)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 132, che approva la graduatoria di merito e dichiara il vincitore e gli idonei del concorso, per esami, ad un posto di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici, indetto con decreto ministeriale 14 dicembre 1976.

(1628)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 14 ottobre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 134, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a tre posti di segretario tecnico in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici, indetto con decreto ministeriale 21 dicembre 1976.

(1629)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 12 ottobre 1977, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1977, registro n. 6 Sanità, foglio n. 369, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del concorso, per esami, a tredici posti di segretario tecnico nel ruolo della carriera di concetto dei segretari tecnici, indetto con decreto ministeriale 16 dicembre 1976.

(1630)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a cinque posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 12 - dicembre 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 2 agosto 1977, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1977, registro n. 5 Sanità, foglio n. 323, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e l'idoneo del concorso, per esami, a cinque posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei segretari amministrativi, indetto con decreto ministeriale 15 dicembre 1976.

(1625)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1980, n. 74.

Norme per la disciplina dell'esercizio venatorio e la protezione della fauna in Campania.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Campania, nello spirito dei principi sanciti dall'art. 5 dello statuto regionale ed in armonia con i principi generali della legge 27 dicembre 1977, n. 968, al fine di tutelare le specie faunistiche viventi anche temporaneamente in Campania e consentire un più soddisfacente esercizio della caccia, adotta la presente legge.

Art. 2.

Strumenti di attuazione

Gli obiettivi di cui al precedente articolo saranno perseguiti mediante:

a) la caccia controllata su tutto il territorio regionale con limitazione di capi, di specie, di tempo e di luogo;

b) la destinazione del 15 % del territorio regionale a zone di ripopolamento e cattura e, del 10 % ad oasi di protezione e rifugio della fauna;

c) l'istituzione di centri di produzione di selvaggina anche allo stato naturale;

d) l'istituzione di zone di addestramento cani e per le gare cinofile;

e) il potenziamento del servizio di vigilanza;

f) la produzione e l'immissione di selvaggina atta a riprodursi sul territorio regionale con particolare riguardo alle zone di cui al punto *b)* del presente articolo;

g) la destinazione del 5% della superficie agraria e forestale regionale alla costituzione delle zone di caccia autogestita.

Art. 3.

Patrimonio faunistico regionale

Fanno parte della fauna selvatica regionale, oggetto della tutela della presente legge, i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, sul territorio regionale. Sono particolarmente protette le seguenti specie: aquile, vulturidi, gufi reali, cicogne, gru, fenicotteri, cigni, lupi, orsi, foche monache e altre specie che la Regione, ai sensi del successivo art. 17, ne vieti l'abbattimento.

La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.

Art. 4.

Funzioni amministrative

Le funzioni amministrative in materia di caccia, salvo quelle espressamente riservate dalla presente legge alla Regione, sono delegate alle amministrazioni provinciali, alle comunità montane ed i comuni che le esercitano in conformità alle norme statali vigenti e alla presente legge.

La Regione e le provincie, per l'espletamento delle funzioni di propria competenza, si avvalgono dei pareri della consulta regionale e della consulta provinciale della caccia, organi tecnici consultivi, da istituirsi entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, e così costituiti:

a) consulta regionale:

1) dall'assessore alla caccia o da un suo delegato che la presiede;

2) dai presidenti, o dai loro delegati, delle amministrazioni provinciali;

3) da un rappresentante delle comunità montane designato dall'UNCEM;

4) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

5) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale;

6) da un rappresentante per ciascuna organizzazione sindacale e professionale agricola maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operante in Campania;

7) da un rappresentante per ciascuno degli enti ed associazioni protezionistiche e naturalistiche più rappresentative in campo nazionale ed operanti in Campania;

8) da un professore di zoologia designato dall'Università degli studi di Napoli;

9) da un rappresentante dell'E.N.C.I.;

10) da un laureato in medicina veterinaria designato dall'ordine regionale dei veterinari;

11) da un funzionario del servizio agricoltura, caccia e pesca, con funzioni anche di segretario designato dalla giunta regionale;

b) consulta provinciale:

1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da un suo delegato che la presiede;

2) da un rappresentante delle comunità montane designato dall'UNCEM;

3) da un rappresentante dei comuni designato dall'ANCI;

4) da un rappresentante per ciascuna associazione venatoria riconosciuta a livello nazionale ed operante a livello provinciale;

5) da un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali e professionali agricole, maggiormente rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;

6) da un rappresentante per ciascuno degli enti ed associazioni naturalistiche e protezionistiche più rappresentative in campo nazionale ed operanti a livello provinciale;

7) da un professore di scienze naturali designato dal provveditore agi studi competente per provincia;

8) da due funzionari del servizio agricoltura, caccia e pesca, e del servizio foreste designati dalla giunta regionale;

9) da un rappresentante dell'Ente nazionale dei cinofili italiani;

10) da un laureato in medicina veterinaria designato dall'ordine provinciale dei veterinari;

11) da un dipendente dell'amministrazione provinciale con funzioni di segretario.

Le consulte sono costituite con decreto rispettivamente dal presidente della giunta regionale e della giunta provinciale, sulla base delle designazioni e revoche dei vari enti, associazioni ed organizzazioni.

I componenti delle consulte durano in carica cinque anni e non possono essere riconfermati. La Regione, le province e le comunità montane, nell'espletamento delle funzioni legislative ed amministrative, possono avvalersi dei pareri dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina delle facoltà di scienze delle Università campane, nonchè della collaborazione di altri enti ed istituti pubblici specializzati.

Le consulte provinciali saranno convocate periodicamente ogni mese ed ogni qualvolta lo richiedano la maggioranza dei componenti.

La consulta regionale ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo richiede la maggioranza dei componenti.

La giunta regionale esercita i poteri di iniziativa e di vigilanza in ordine all'esercizio dei poteri delegati.

In caso di inerzia e di inosservanza delle direttive regionali la giunta regionale può sostituirsi all'ente delegato nel compimento degli atti o revocare provvedimenti adottati.

Art. 5.

Carta faunistica e piani pluriennali

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge la regione Campania adotterà, con provvedimento del consiglio regionale, la carta faunistica della regione Campania con annesso piano pluriennale di intervento nel settore della caccia articolato per zone venatorie. La carta ed il piano dovranno contenere le seguenti indicazioni:

il rilevamento grafico, su carta dell'Istituto geografico militare al 25.000 dei biotipi di particolare interesse per la sosta e riproduzione delle singole specie faunistiche e con ipotesi di ubicazione di:

a) oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della selvaggina, all'irradiamento nelle zone circostanti ed alla cattura della medesima per il ripopolamento;

c) centri di riproduzione della selvaggina anche allo stato naturale;

d) zone di addestramento cani e per le gare degli stessi anche su selvaggina naturale con divieto di abbattimento del selvatico;

e) campi di gara per cani su selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili con abbattimento del selvatico nei tempi e modi previsti dalla legge;

f) località di notevole interesse turistico ove è necessario vietare la caccia temporaneamente;

g) altri territori ove sia graficamente possibile rilevare altri divieti di caccia come zone militari, impianti sportivi, parchi pubblici e privati, foreste demaniali, emergenze archeologiche;

h) zone di caccia da destinare alla autogestione;

i) osservatori faunistici e centri di inanellamento;

il censimento dell'attuale consistenza faunistica regionale in selvaggina stanziale;

le specie faunistiche che dovranno essere impiegate nei ripopolamenti e la relativa quantificazione in rapporto alle potenzialità venatorie dei territori interessati;

il numero delle guardie da assumere per la vigilanza nelle zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione naturale di cui al successivo art. 7;

l'indicazione dei mezzi finanziari occorrenti per la realizzazione dei vari punti del piano, nonchè le modalità di coordinamento a livello regionale della formulazione della carta faunistica, della vigilanza, delle attività delegate e di quelle proprie della Regione;

le percentuali di territorio provinciale da destinare a ciascuna struttura faunistica di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, *h)* ed *i)* del presente articolo, che comunque non potrà superare nel complesso il 35 % della superficie territoriale di ciascuna provincia.

Entro cinque mesi dall'approvazione della presente legge le amministrazioni provinciali, le comunità montane, i comuni e le associazioni venatorie e protezionistiche forniranno all'amministrazione regionale indicazioni relativamente all'ubicazione delle strutture faunistiche di cui ai punti a), *b)* *c)*, *d)*, *e)*, *f)* ed *h)*.

Il piano ha scadenza quinquennale. Al termine di ogni annata venatoria il consiglio regionale approva una relazione della giunta regionale sullo stato di attuazione del piano pluriennale ed eventuali modifiche, aggiornamenti ed integrazioni del piano stesso.

Fino all'approvazione della carta faunistica regionale ed attuazione del programma ad esso allegato, tutte le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione naturale contenute nel calendario venatorio per l'annata 1980-1981, e le zone di addestramento cani autorizzate dagli ex comitati provinciali della caccia e non scaduti sono prorogate.

Art. 6.

Zone di ripopolamento e cattura ed oasi di protezione

Le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione naturale sono istituite dalla giunta regionale su proposta delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei comuni e delle associazioni venatorie e protezionistiche negli ambiti territoriali di massima indicati dalla carta regionale faunistica.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno le seguenti finalità:

1) consentire la sosta e la riproduzione in condizioni ottimali della selvaggina stanziale;

2) produrre selvaggina allo stato naturale da destinare a mezzo catture ai ripopolamenti dei terreni liberi o delle oasi di nuova istituzione;

3) consentire l'irraggiamento naturale nei territori circostanti della selvaggina in soprannumero.

Le oasi di protezione naturale hanno le seguenti finalità:

1) assicurare la sopravvivenza delle specie faunistiche in diminuzione;

2) consentire la sosta e la riproduzione della fauna selvatica con particolare riferimento alla selvaggina migratoria;

3) garantire l'integrità dell'ambiente nei territori di particolare valore paesaggistico e naturalistico.

La deliberazione che determina il perimetro delle strutture di cui al presente articolo deve essere notificata a mezzo pubblicazione nelle forme consuete ai proprietari o conduttori dei terreni.

Avverso tale deliberazione i proprietari ed i conduttori possono produrre opposizione entro sessanta giorni al presidente della regione Campania.

Decorso il suddetto termine, ove sussista il consenso dei proprietari e conduttori per almeno due terzi della superficie da vincolare la giunta regionale provvede alla costituzione decidendo anche sulle opposizioni.

Le zone di ripopolamento e cattura hanno la durata di anni cinque e sono rinnovabili.

Le oasi di protezione non hanno scadenza, ma possono essere revocate dalla giunta regionale sentita la consulta regionale della caccia, qualora cessino i motivi per i quali vennero istituite.

La superficie del territorio vincolato per ciascuna struttura non potrà essere superiore a 3000 ettari.

Le strutture faunistiche di cui al presente articolo vanno delimitate a cura delle amministrazioni provinciali con apposite tabelle indicanti il divieto di caccia e la denominazione della struttura.

I confini debbono essere necessariamente ben individuati o da confini naturali o da vie di comunicazioni, le tabelle debbono essere visibili contiguamente.

La giunta regionale, sentita la consulta regionale della caccia e l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in via eccezionale ed in considerazione di particolari necessità faunistiche può costituire coattivamente, con proprio decreto, oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura.

Art. 7.

Gestione delle zone di ripopolamento e cattura e delle oasi di protezione

La gestione delle zone di ripopolamento e cattura delle oasi di protezione è affidata ad apposite commissioni costituite da:

un rappresentante dell'amministrazione provinciale con funzioni di presidente;

il sindaco, od un suo delegato, di ciascun comune in cui ricade la zona di ripopolamento o l'oasi di protezione;

un rappresentante per ciascuna delle cinque associazioni venatorie riconosciute a livello nazionale, designato dalle associazioni comunali interessate od in mancanza dalle corrispondenti associazioni provinciali;

due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti, preferibilmente residenti nel territorio dei comuni interessati;

un docente di scienze naturali designato dal competente provveditore agli studi preferibilmente residente nei comuni interessati alla struttura;

un rappresentante delle associazioni protezionistiche preferibilmente residente nel territorio dei comuni interessati.

Alle sedute delle commissioni possono partecipare, di volta in volta, tecnici dell'amministrazione regionale o dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o degli osservatori faunistici di cui al successivo art. 11.

La commissione viene nominata entro sessanta giorni dalla costituzione delle strutture dal presidente dell'amministrazione provinciale che provvederà alla raccolta delle designazioni.

I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Alla scadenza del mandato durano in carica fino alla riconferma od alla surrogazione.

Ai componenti spetta il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento di specifici incarichi assegnati dall'amministrazione provinciale. Al rimborso delle spese provvede l'amministrazione provinciale previa esibizione dei documenti giustificativi.

La commissione di gestione, al termine di ogni anno, trasmette all'amministrazione provinciale ed alla Regione una dettagliata relazione sull'andamento della struttura, formulando proposte per una migliore utilizzazione della stessa, indicando anche il presumibile impegno finanziario occorrente.

Con proprie deliberazioni l'amministrazione provinciale, sentita la commissione consultiva di cui all'art. 5, provvede all'attuazione degli interventi proposti.

I ripopolamenti effettuati con la selvaggina catturata nelle zone di ripopolamento e cattura dovranno essere realizzati, esclusivamente nei restanti territori liberi alla caccia dei comuni interessati dalla zona di ripopolamento e cattura, dei comuni con essi confinanti e nelle strutture di nuova istituzione di cui al precedente art. 6.

Alla vigilanza nell'interno delle zone di ripopolamento e cattura e nelle oasi di protezione faunistica vi provvede l'amministrazione provinciale a mezzo di apposite guardie avvalendosi anche delle guardie volontarie, delle associazioni venatorie ed enti ed associazioni protezionistiche riconosciute a mezzo di apposite convenzioni.

L'assunzione degli agenti di vigilanza da destinare alle zone di ripopolamento e cattura ed alle oasi di protezione dovrà avvenire a mezzo di pubblico concorso, per titoli ed esami, tra aspiranti di età non superiore ai 28 anni.

Il personale assunto dovrà frequentare appositi corsi di qualificazione organizzati dalle amministrazioni provinciali, nelle materie indicate dall'art. 22 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Le commissioni hanno sede nel comune maggiormente interessato alla struttura faunistica.

Art. 8.

Compiti delle commissioni

Le commissioni hanno il compito di proporre all'amministrazione provinciale i programmi di ripopolamento faunistico, le catture da effettuare, con la collaborazione di cacciatori residenti; il numero dei capi da prelevare, il controllo dei predatori, gli accorgimenti da adottare per la protezione delle colture agricole, la difesa dei nidi e della selvaggina durante le operazioni di raccolta dei prodotti agricoli, gli apprestamenti di mangiatoie ed abbeveratoi artificiali nei periodi di avverse condizioni climatiche.

La commissione, inoltre, stabilisce l'entità dei danni alle colture ed agli animali domestici da rimborsare agli agricoltori, ai sensi del successivo art. 29.

La commissione sovraintende al servizio di vigilanza istituito a tutela della struttura. Propone all'amministrazione provinciale il rinnovo o la revoca della struttura.

Art. 9.

Zone di addestramento cani

Le zone di cui al punto *d*) del precedente art. 5, non potranno avere una superficie superiore di 700 ettari nè inferiore a 200 ettari, potranno essere anche confinanti con le oasi di protezione naturali, o con le zone di ripopolamento e cattura.

La concessione viene rilasciata dal presidente dell'amministrazione provinciale e potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni cinofile e dalle associazioni venatorie a livello provinciale ed in misura non superiore a due unità per associazione o gruppo cinofilo affiliato all'ENCI.

Alla domanda di concessione dovrà essere allegata una planimetria dei terreni e l'assenso dei proprietari.

Alle zone dovrà essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e di obblighi e potrà essere richiesto il pagamento di un biglietto di ingresso giornaliero il cui ammontare verrà determinato dalla consulta provinciale della caccia.

Nelle predette zone l'addestramento e le gare sono vietati dal 10 marzo al 20 luglio.

Le gare e l'addestramento dei cani dovranno essere effettuate sotto la sorveglianza di apposito personale, a cura della associazione o ente gestore, che assicurerà l'incolumità della selvaggina.

Nel decreto di concessione dovranno essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immesse nella struttura a cura del concessionario.

Le zone di cui al punto *e*) del precedente art. 5, non potranno avere una superficie superiore a 15 ettari nè inferiore a 3 ettari, dovranno essere istituite in località lontane almeno 300 metri dai centri abitati, da importanti vie di comunicazione e dalle strutture faunistiche di cui ai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), *h*) ed *i*) del precedente art. 5.

Dovranno essere appositamente tabellate con vistose indicazioni a cura del concessionario.

L'esercizio della caccia su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili è consentito nei modi previsti dalla legge dal 18 agosto al 31 marzo di ogni anno.

La concessione viene rilasciata dal presidente della giunta regionale; potrà essere richiesta esclusivamente dalle associazioni venatorie e cinofile o loro consorzi a carattere provinciale in numero non superiore ad una unità per ogni 5000 cacciatori associati; alla richiesta dovrà essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei proprietari dei terreni oggetto della concessione.

Ai proprietari o conduttori dei fondi ricadenti nelle strutture faunistiche di cui ai punti *d*) ed *e*) del precedente art. 5, spetta il rimborso dei danni alle colture od agli allevamenti causati dalla selvaggina e dai cani nella misura del 100%.

I danni dovranno essere liquidati dal concessionario al titolare entro 15 giorni dall'accertamento e dalla stima da far effettuare da un tecnico dell'ufficio agricolo di zona competente per territorio.

La mancata osservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo comporta la revoca immediata della concessione.

Art. 10.

Altre strutture faunistiche

La costituzione delle strutture faunistiche di cui ai punti *c*), *h*) ed *i*) del precedente art. 5 è demandata alla giunta regionale che vi provvede con decreto del presidente:

a) centri pubblici regionali di produzione della selvaggina: hanno lo scopo di produrre selvaggina sia allo stato naturale che in cattività, sono costituiti prevalentemente su terreni di proprietà di enti pubblici.

Le foreste demaniali regionali sono organizzate in centri regionali di produzione di selvaggina allo stato naturale. La gestione è affidata alla consulta regionale della caccia di cui al precedente art. 4, che stabilirà i programmi di ripopolamento faunistici, le catture di selvaggina da effettuare, gli apprestamenti tecnici da realizzare per favorire la sosta e la riproduzione delle specie faunistiche introdotte o che si intende incrementare.

La vigilanza e l'attuazione degli interventi è affidata al Corpo forestale dello Stato.

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna può autorizzare l'abbattimento di esemplari vecchi o malati o la cattura di selvaggina a scopo di studio;

b) centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale: la giunta regionale, sentita la consulta regionale della caccia, può autorizzare titolari di aziende singole od associate alla costituzione di centri privati di produzione di selvaggina allo stato naturale con esclusione di qualsiasi utilizzazione venatoria.

La concessione è subordinata al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di L. 500 per ettaro ed all'osservanza di un apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio dell'attività che sarà emanato, per ogni singolo centro, dal presidente della giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

La selvaggina prodotta potrà essere venduta soltanto previa autorizzazione del presidente dell'amministrazione provinciale che può esercitare il diritto di prelazione al prezzo corrente di mercato. L'inosservanza del disciplinare comporta l'immediata revoca della stessa;

c) centri privati di produzione intensiva di selvaggina: i centri sono autorizzati dalla giunta regionale, sentita la consulta regionale della caccia, previa approvazione del progetto di impianto da parte dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

I centri sono soggetti ad una tassa di concessione regionale annuale di L. 100.000.

Il mancato pagamento comporta la revoca della concessione.

Ai titolari dei centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale o intensivo possono essere concessi contributi sino al 30% della spesa, elevabile al 50% nei territori montani, per l'acquisto di riproduttori ed attrezzature o realizzazione di impianti.

All'approvazione dei progetti, concessione e liquidazione dei contributi provvede la giunta regionale con proprie deliberazioni.

Art. 11.

Osservatori faunistici

Gli osservatori faunistici sono istituiti, con decreto del presidente della giunta regionale, in ciascuna provincia della Campania, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina: hanno per finalità il censimento delle popolazioni nidificanti e svernanti, l'andamento stagionale delle riproduzioni, anche in relazione agli andamenti climatici, delle epoche di cova e di schiusa.

Gli osservatori, inoltre, promuovono ricerche finalizzate alla conoscenza dei rapporti tra fauna ed ambiente con specifico riferimento alle azioni dirette ed indirette delle tecniche colturali ed agricole sulla fauna.

Gli osservatori faunistici faranno pervenire trimestralmente alla giunta regionale, all'amministrazione provinciale ed all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina dettagliate relazioni sulle attività svolte.

Specifiche indagini, studi e ricerche potranno essere affidate dalla giunta regionale e dalle amministrazioni provinciali agli osservatori faunistici.

Le relazioni trimestrali dovranno essere portate a conoscenza delle consulte provinciali e regionali della caccia.

L'attività degli osservatori faunistici e coordinata dalla consulta regionale della caccia d'intesa con l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Gli osservatori faunistici dovranno essere dotati del seguente personale: un laureato in scienze naturali o in scienze agrarie, un perito in agraria e tre unità esecutive di cui almeno due adibite anche a compiti di vigilanza. Il personale dovrà essere assunto mediante pubblico concorso da espletare dalle amministrazioni provinciali. Gli oneri per il pagamento del personale o per il funzionamento degli osservatori saranno annualmente rimborsati dalla regione Campania alle amministrazioni provinciali prelevando i fondi da apposito capitolo da istituire nel proprio bilancio di previsione della spesa.

Gli osservatori faunistici, a norma del successivo art. 23, possono avere un nucleo di collaboratori esterno non superiore a 10 unità che operano inanellamenti in determinate località da individuare, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Agli osservatori faunistici potrà accedere anche personale qualificato incaricato da laboratori o istituti scientifici o da associazioni ornitologiche nazionali per appositi studi e ricerche sulla fauna.

Art. 12.

Zone di caccia autogestite

I comuni singoli od associati possono richiedere alla giunta regionale la costituzione di zone di caccia autogestite per una superficie territoriale compresa entro il 5% della superficie agraria e forestale, purchè ricadente negli ambiti territoriali indicati al punto *h)* del precedente art. 5.

La gestione delle zone di caccia di cui al comma precedente è delegata alle comunità montane per i territori dei rispettivi comuni, ed alle amministrazioni provinciali per i restanti territori.

La superficie vincolata non potrà essere inferiore a 1000 ettari, nè superiore a 5000 ettari, il 15% della superficie destinata all'autogestione dovrà essere preclusa alla caccia e destinata al rifugio della fauna.

Per la gestione di dette zone gli enti di cui al presente articolo, debbono avvalersi di organismi associativi aperti a tutti i cacciatori residenti ed ai proprietari e conduttori dei fondi compresi in tali territori. Alle zone di caccia autogestite dovrà essere consentito l'accesso, alle medesime condizioni dei residenti, anche ad altri cacciatori richiedenti.

Gli organismi preposti alla gestione dovranno assicurare l'assunzione di personale di vigilanza in ragione di una unità per ogni 1000 ettari di superficie vincolata ed un ripopolamento annuale in selvaggina stanziale non inferiore ad un capo per ogni 5 ettari.

Gli organismi preposti alla gestione potranno concedere permessi giornalieri di accesso ai cacciatori richiedenti in numero non superiore al 50% dei soci effettivi.

Il numero complessivo dei cacciatori comunque presenti per ciascuna giornata di caccia non potrà essere superiore ad una unità per ogni 10 ettari di superficie agraria e forestale vincolata.

I soci effettivi, per l'intera annata venatoria, potranno usufruire di non più di venti giornate di caccia da utilizzare esclusivamente nella zona di caccia autogestita prescelta.

Il contributo che ciascun socio annualmente dovrà versare all'organismo preposto alla gestione verrà fissato dall'amministrazione provinciale, sentita la consulta provinciale di cui all'art. 4, sulla base della potenzialità faunistica del territorio e tenuto conto del piano di gestione predisposto dall'organismo richiedente.

Il tributo giornaliero dovuto da frequentatori occasionali dovrà essere pari ad un ventesimo della quota annuale dei soci effettivi.

Il personale occorrente per gli scopi di cui al presente articolo dovrà essere assunto mediante concorso per titoli ed esami.

La Regione concederà agli organismi di gestione contributi di L. 1.000.000 annuali per ogni unità assunta per le finalità del presente articolo. I fondi saranno prelevati da apposito capitolo da istituire nel bilancio regionale.

Gli agricoltori che si impegnano all'interno delle zone autogestite, alla conservazione ed al mantenimento di habitat idonei alla nidificazione, al rifugio ed all'alimentazione della selvaggina stanziale, lasciando in loco parte delle colture cerealicole e foraggere o seminando a granaglie appezzamenti di terreni marginali da lasciare come alimentazione della fauna durante il periodo invernale, dovranno essere indennizzati dallo organismo di gestione sia delle spese sostenute che dei mancati redditi percepiti.

Al rimborso dei danni subiti dagli agricoltori alle colture sia ad opera della selvaggina che dell'attività venatoria, provvederà l'organismo di gestione previo accertamento e stima da far effettuare da un tecnico dell'ufficio agricolo di zona competente per territorio.

L'organismo di gestione dovrà annotare sul tesserino venatorio dei soci effettivi la dicitura: « Socio della zona di caccia autogestita ... », nonchè indicare sul tesserino venatorio dei frequentatori occasionali la giornata di caccia effettuata sul territorio autogestito.

Per tutti i cacciatori non sono consentite più di venti giornate di caccia annuale in territorio autogestito.

Art. 13.

Esercizio di caccia

L'esercizio della caccia è consentito, purchè non contrasti con l'esigenza di conservazione della selvaggina e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui al successivo art. 14 e degli animali a ciò destinati.

E' considerato, altresì, esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della selvaggina o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla.

Ogni altro modo di abbattimento o di cattura è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

La caccia può essere esercitata da chi abbia compiuto il 18° anno di età, sia munito della relativa licenza, sia in regola con i versamenti delle tasse erariali e regionali per l'esercizio venatorio ed abbia stipulato un'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi per un minimo di L. 80.000.000 per ogni sinistro, e con il limite minimo di L. 20.000.000 per ogni persona danneggiata e di L. 5.000.000 per danno ad animali o cose. In caso di incidente a colui che ha patito il danno è consentita l'azione legale diretta nei confronti della compagnia assicuratrice presso la quale il cacciatore, che ha la responsabilità dell'incidente, ha stipulato la polizza per la responsabilità civile.

Per l'esercizio venatorio è altresì necessario essere muniti di un tesserino predisposto dalla regione Campania e distribuito gratuitamente dai comuni ai richiedenti iscritti nella propria anagrafe previa consegna della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1978, n. 48, da effettuare su appositi modelli predisposti dalla Regione.

Nei comuni capoluoghi di provincia, il tesserino sarà distribuito dalle amministrazioni provinciali a mezzo dei propri uffici.

Il tesserino, di cui al presente articolo, consente l'esercizio venatorio su tutto il territorio nazionale. Il documento dovrà contenere le generalità complete del titolare, il numero della licenza di caccia, le modalità d'uso del tesserino e le principali disposizioni del calendario venatorio regionale.

Art. 14.

Mezzi di caccia

La caccia è consentita con l'uso di fucile: con canna ad anima liscia fino a 2 colpi, a ripetizione e semiautomatico, limitato con apposito accorgimento tecnico fisso all'uso di non più di tre colpi di calibro non superiore a 12, nonchè della carabina a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. E' consentito l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui ad una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 ed una o due a canna rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri.

La caccia è altresì consentita con l'uso dei falchi e con l'arco.

Sono vietate tutte le armi ad aria compressa o altri gas compressi.

Il titolare della licenza di caccia è autorizzato a portare, durante l'esercizio venatorio, oltre le armi da sparo ed i cani, utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Art. 15.

Caccia controllata

L'intero territorio della regione Campania è sottoposto al regime di caccia controllata.

Per caccia controllata si intende l'esercizio venatorio soggetto a limitazioni di tempo, di luogo e di capi da abbattere per ciascuna delle specie indicate al successivo art. 16, secondo le modalità contenute nella presente legge.

Art. 16.

Elenco specie cacciabili - Periodi di caccia

E' vietato ai fini della presente legge, abbattere, catturare, detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica italiana.

E' fatta eccezione per le seguenti specie oggetto di caccia e per i periodi appresso specificati:

1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia, tortora, calandro, prispolone, merlo;

2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale, folaga, gallinella d'acqua, passera mattugia, alzavola, canapiglia, mestolone, moriglione, chiurlo, pittima minore, pettegola, combattente;

3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 10 marzo: passero, passera oltremontana, storno, porciglione, fischione, codone, marzaiola, moretta, beccaccino, colombaccio, frullino, donnola, volpe, piviere;

4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: coniglio selvatico, lepre comune, starna, coturnice, fagiano, fringuello, pispola, frosone, strillozzo, verdone, fanello, spioncello, colino della virginia;

5) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino alla fine di febbraio: beccaccia, cesena, tottavilla;

6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 10 marzo: cappellaccia, allodola, tordo bottaccio, tordo sassello, taccola, cornacchia, pavoncella;

7) specie cacciabile dal 1° novembre al 1° gennaio: cinghiale.

Art. 17.

Controllo della fauna

La giunta regionale, sentita la consulta regionale di cui all'art. 4, con atto amministrativo può vietare o ridurre la caccia per periodi prestabiliti a determinate specie di selvaggina, di cui al precedente articolo per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o per altre calamità.

La giunta regionale provvede, inoltre, al controllo delle specie di cui al precedente articolo anche nel caso che, moltiplicandosi eccessivamente, arrechino danni gravi alle colture agricole, al patrimonio faunistico ed alla piscicoltura, alterando l'equilibrio naturale nelle strutture faunistiche di cui all'art. 5.

Tale controllo deve comunque essere attuato da personale qualificato con mezzi selettivi sentito il parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Il presidente della giunta regionale, sentito il parere dello Istituto di biologia della selvaggina può autorizzare, a tutela dei ripopolamenti invernali, e degli animali da cortile o per comprovati motivi sanitari, la cattura o l'abbattimento con mezzi selettivi, di qualsiasi specie animale, ad eccezione dei rapaci diurni e notturni.

Le battute dovranno essere effettuate da persone nominativamente designate, sotto la sorveglianza di apposite guardie anche in tempo di divieto o in zone vietate e con mezzi normalmente vietati.

Art. 18.

Introduzione di selvaggina dall'estero

L'introduzione dall'estero di selvaggina viva, purchè corrispondente alle specie già presenti sul territorio nazionale, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento o di rinsanguamento.

E' vietato introdurre nel territorio regionale selvaggina estranea alla fauna indigena, salvo che si tratti di animali destinati ai giardini zoologici o ai circhi equestri e spettacoli viaggianti, o di specie tradizionalmente destinate all'allevamento ed al commercio per fini ornamentali o amatoriali.

Le autorizzazioni per le attività di cui al primo comma o per eventuali deroghe al comma precedente sono rilasciate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su parere dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina.

Art. 19.

Calendario venatorio regionale

La giunta regionale, sentita la consulta regionale di cui all'art. 4, entro e non oltre il 15 giugno pubblica il calendario regionale ed il regolamento relativo all'intera annata venatoria, per i periodi e per le specie previste dall'art. 16, con l'indicazione del numero massimo dei capi da abbattere per ciascuna giornata di caccia.

Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre.

Sono esclusi il martedì ed il venerdì, nei quali giorni l'esercizio della caccia è in ogni caso sospeso.

La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La giunta regionale, nell'emanazione del calendario venatorio, definisce l'ora legale dell'inizio della caccia.

Non è consentita la posta alla beccaccia, nè la caccia da appostamento al beccaccino.

L'addestramento dei cani da ferma è consentito nei territori dove non sussista il divieto di caccia e non vi siano colture in atto, dal 20 luglio al 12 agosto nei soli giorni in cui è ammessa la caccia secondo il calendario venatorio annuale.

Art. 20.

Fondi chiusi

L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a mt. 1,80 o da corsi o specchi d'acqua il cui letto abbia la profondità di almeno mt. 1,50 e la larghezza di almeno 3 mt.

I fondi chiusi esistenti o che si intenderà istituire debbono essere notificati alle amministrazioni provinciali.

I proprietari o i conduttori di cui ai commi precedenti provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni secondo le modalità della legge.

Sui fondi indicati nel presente articolo è concessa su richiesta dei proprietari o conduttori interessati, la cattura di selvaggina per la protezione delle colture, secondo norme emanate di volta in volta dalle amministrazioni provinciali.

Art. 21.

Divieto di caccia nei terreni in attualità di coltivazione

E' vietato a chiunque l'esercizio venatorio e l'addestramento dei cani nei terreni in attualità di coltivazione, quali i giardini, i vivai, le colture floreali, gli orti, le colture cerealicole, le colture foraggere, le colture industriali, le sarchiate, dal momento della semina o del trapianto alla raccolta del prodot-

to, i prati artificiali e naturali nel periodo immediatamente antecedente la falciatura, i terreni oggetto di rimboschimento, i frutteti, i vigneti e gli uliveti specializzati, privi di colture intercalari.

I proprietari o conduttori dei terreni in attualità di coltivazione possono delimitare con apposite tabelle secondo le modalità previste dalla legge, gli appezzamenti che intendono vietare alla caccia.

Le tabelle saranno fornite gratuitamente dall'amministrazione provinciale ai richiedenti, previa richiesta, in carta da bollo, contenente i dati catastali e la coltura in atto sul terreno da delimitare.

I proprietari o conduttori, inoltre, possono richiedere alle amministrazioni provinciali la cattura della selvaggina che arrechi danni alle colture nei fondi di cui al presente articolo.

L'amministrazione provinciale vi provvede a mezzo di propri agenti.

Art. 22.

Appostamenti fissi

Su tutto il territorio della regione Campania sono vietati gli appostamenti fissi di caccia.

Si intendono per appostamenti fissi: i capanni, le tine, le botti, le zattere, le imbarcazioni comunque ancorate nelle paludi o negli stagni o sui margini di specchi d'acqua naturali o artificiali ed ogni altro apprestamento realizzato con strutture fisse o mobili che comportino preparazione di sito o modifica delle condizioni del luogo.

Sono consentiti gli appostamenti temporanei di caccia costituiti da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, che non comportino modificazione dei luoghi e che non abbiano una durata superiore ad una giornata di caccia.

Art. 23.

Cattura e utilizzazione di animali a scopo scientifico e amatoriale

Su tutto il territorio regionale è vietata qualsiasi forma di uccellagione.

E' altresì vietata qualsiasi cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli indicati nel presente articolo.

La giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di Bologna, può accordare a scopo di studio, su motivata richiesta, al personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei giardini zoologici, e dei parchi naturali, il permesso di catturare e di utilizzare esemplari di determinate specie di mammiferi ed uccelli e di prelevare uova, nidi e piccoli nati.

La giunta regionale, inoltre, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina può autorizzare, di volta in volta, per scopi di ricerca scientifica, persone appositamente incaricate da istituti o laboratori scientifici pubblici o riconosciuti per le attività di inanellamento.

E' fatto obbligo a chi uccide, cattura o rinviene uccelli inanellati, di darne notizia all'Istituto nazionale di biologia della selvaggina o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, o alle associazioni venatorie riconosciute, che provvederanno ad informare il predetto istituto.

Art. 24.

Allevamento a scopo alimentare o amatoriale

La giunta regionale regolamenta ed autorizza gli allevamenti di ungulati, conigli selvatici, galliformi ed anatidi a scopo alimentare, nonché gli allevamenti di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna autoctona od esotica a scopo ornamentale.

I permessi e le autorizzazioni di cui al comma precedente vengono rilasciate a persone nominativamente indicate.

Le attività amatoriali di ornicoltura, relative alla nidificazione ed all'allevamento in cattività, nonché alla creazione di ibridi possono essere svolte con i soggetti appartenenti alle famiglie dei fringillidi, dei ploceidi e degli emberizidi.

Le autorizzazioni sono rilasciate dal presidente dell'amministrazione provinciale competente.

I soggetti ottenuti negli allevamenti debbono essere muniti di anelli inamovibili riportanti l'anno di nascita, il numero progressivo del soggetto e la matricola dell'allevatore.

L'allevatore è tenuto, altresì, a denunciare alla provincia entro il mese di dicembre di ogni anno, i soggetti nati nel proprio allevamento nel corso dell'anno indicando i dati riportati sui singoli anelli dei soggetti.

Le amministrazioni provinciali autorizzeranno le manifestazioni ornitologiche nelle quali potranno essere esposti esclusivamente i soggetti compresi nelle denunce di cui al comma precedente.

In occasione della prima denuncia gli allevatori sono tenuti ad indicare i numeri degli anelli apposti ai soggetti in loro possesso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 25.

Tassidermia

E' a tutti vietata la detenzione ed il commercio di uccelli e mammiferi, trattati con procedimento tassidermico o con analoghi procedimenti, appartenenti alle specie non cacciabili ai sensi della legge nazionale n. 968/1977, delle direttive CEE e convenzioni internazionali in materia di caccia e di ogni altra disposizione emanata dalla regione Campania.

I possessori a qualsiasi titolo di selvaggina imbalsamata entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge debbono presentare alle amministrazioni provinciali un elenco contenente il numero di esemplari posseduti, la specie a cui appartengono, il nome scientifico degli esemplari e la presunta epoca di cattura ed imbalsamazione.

Ogni nuova acquisizione o cessione di esemplari va comunicata all'amministrazione provinciale.

Sono esenti da tale obbligo gli istituti universitari e i musei naturalistici.

Le amministrazioni provinciali a mezzo di proprio personale procederanno alla apposizione di proprie targhette inamovibili ed inalterabili su ciascun esemplare denunciato contenente il numero di matricola ad esso assegnato.

Le amministrazioni provinciali debbono istituire un registro della selvaggina imbalsamata appartenente alle specie protette in cui siano indicate le generalità del possessore, le specie dichiarate, il numero di matricola assegnato, la data presunta di cattura, la data di apposizione del contrassegno.

Le amministrazioni provinciali possono richiedere il rimborso delle spese sostenute per la apposizione dei contrassegni.

Art. 26.

Animali domestici rinselvatichiti

I cani ed i gatti trovati vaganti nelle campagne a distanza superiore ai 300 mt. dalle abitazioni vanno catturati dagli agenti di vigilanza.

I cani ed i gatti randagi o vaganti a distanza superiore ai 300 mt. dalle abitazioni nelle strutture faunistiche di cui ai precedenti articoli 6, 9, 10 e 11 debbono essere catturati dagli agenti preposti alla sorveglianza delle strutture faunistiche.

Qualora non sia possibile la cattura ed il riconoscimento dei soggetti e l'individuazione dei proprietari ed il danno arrecato alla selvaggina sia palese, le guardie provvederanno allo allontanamento degli animali.

I cani ed i gatti catturati vanno dati in custodia all'amministrazione comunale competente che potrà richiedere ai proprietari il rimborso delle spese sostenute per la custodia.

Trascorsi 20 giorni senza che il proprietario abbia provveduto alla richiesta di rilascio degli animali, questi rimangono di proprietà del comune ed il sindaco ne dispone liberamente.

E' vietato lasciare allontanare i cani da guardia per più di 200 metri dalla propria abitazione o dagli armenti.

Art. 27.

Altri divieti

E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatte salve le finalità della rispettiva costituzione; nelle foreste demaniali, statali e regionali; nei centri pubblici e privati di produzione di selvaggina istituiti ai sensi dell'art. 10; nei territori destinati ad osservatori faunistici;

c) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile della autorità militare, o ove esistano monumenti nazionali, purchè dette zone siano chiaramente delimitate da tabelle, esenti da tasse;

d) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di 100 mt. da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro, e di 50 mt. da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali di larghezza inferiore a mt. 3;

e) sparare a distanza inferiore a 150 metri con uso di fucile da caccia a canna liscia in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali di larghezza inferiore a metri 3; di funivie, filovie ed altri trasporti a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate individuate ai sensi dell'art. 21 e destinati al ricovero e all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

f) portare armi da sparo per uso di caccia, cariche, anche se in posizione di sicurezza, all'interno dei centri abitati o a bordo di veicoli di qualunque genere, trasportare o portare le stesse armi cariche e le munizioni a piombo spezzato nei periodi e nei giorni non consentiti per la caccia dalla presente legge;

g) cacciare a rastrello in più di tre persone e utilizzare, a scopo di caccia scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

h) cacciare sparando da veicoli a motore, o da natanti in movimento o da aeromobili;

i) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, o che comunque renda possibile seguire le impronte lasciate dalla selvaggina;

l) prendere o detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che per i fini di cui all'art. 23 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purchè, in tale ultimo caso se ne dia avviso entro 24 ore all'organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso;

m) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli vivi o morti presi con mezzi non consentiti dalla presente legge;

n) usare richiami vivi appartenenti alle specie selvatiche oltre i tempi e all'infuori delle specie di cui all'art. 23, quarto comma, salvo che si tratti della civetta da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi;

o) usare, anche senza manifesta attitudine alla caccia, richiami vivi accecati o richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromeccanico o elettromagnetico, con o senza amplificazione del suono;

p) cacciare in qualsiasi specchio di acqua dove si eserciti l'industria della pesca o della piscicoltura nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse;

q) cacciare su natanti di qualsiasi tipo fissi o mobili;

r) usare volatili, esclusi quelli di allevamento, nelle esercitazioni e nelle gare. Nelle manifestazioni sportive di tiro a volo è vietato anche l'uso dei colombi sia di cattura che di allevamento;

s) usare selvaggina morta non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

t) usare munizioni spezzate nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati salvo che in casi particolari autorizzati dalla giunta regionale e sentito l'Istituto nazionale della biologia della selvaggina; usare armi da sparo munite di silenziatori o impostate con scatto provocato dalla preda;

u) commerciare beccacce comunque confezionate, nonché uccelli morti di dimensioni inferiori al tordo, fatta eccezione per gli storni, i passeri e le allodole, nel periodo in cui ne è consentita la caccia;

v) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte, ai sensi delle disposizioni della presente legge, salvo restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

z) creare appostamenti temporanei di caccia a meno di mille metri dai valichi montani, o praticare la caccia vagante a meno di 300 metri di distanza, dalle seguenti strutture faunistiche: zona di ripopolamento, oasi di protezione, centri pubblici e privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, campi di addestramento cani, osservatori ornitologici.

Il sindaco, sentita la consulta provinciale della caccia, con propria ordinanza può vietare temporaneamente la caccia nelle zone interessate da intenso fenomeno turistico stagionale.

Art. 28.

Licenza di porto d'armi per uso di caccia

La licenza di porto d'armi per uso di caccia è rilasciata in conformità delle leggi di pubblica sicurezza.

Detta licenza può essere rilasciata dopo il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito dell'apposito esame di cui alla legge regionale n. 48 del 27 ottobre 1978.

L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessario per il rilascio della prima licenza e per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

La licenza di porto d'armi per uso di caccia ha la durata di 6 anni e può essere rinnovata su domanda del titolare, corredata di un nuovo certificato medico di idoneità in data non anteriore a due mesi dalla domanda stessa.

Nei 12 mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore potrà praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata almeno 3 anni prima.

Art. 29.

Tasse

Per poter esercitare la caccia il titolare di licenza di caccia dovrà provvedere al pagamento delle tasse sulle concessioni governative di cui all'art. 23 della legge 27 dicembre 1977, numero 968, nonchè della tassa regionale di cui alla legge regionale n. 48 del 27 ottobre 1978.

Art. 30.

Istituzione del fondo di tutela delle produzioni agricole e zootecniche

Per far fronte ai danni non risarcibili arrecati alle produzioni agricole dalla selvaggina e dalle attività venatorie è costituito un fondo regionale al quale deve affluire una percentuale dei proventi di cui all'art. 7 della legge regionale n. 48 del 27 ottobre 1978.

La giunta regionale, sentita la consulta di cui all'art. 4, procederà al riparto dei fondi tra le amministrazioni provinciali per il rimborso dei danni arrecati alla selvaggina nelle strutture faunistiche di cui agli articoli 6 e 10, lettera *a*), e nelle modalità previste dai precedenti articoli.

I danni arrecati agli armenti ed alle colture dalle specie in via di estinzione od in notevole diminuzione di cui alla legge 11 novembre 1977, n. 61, sono rimborsati al 100 % del loro ammontare compatibilmente con la somma disponibile in bilancio o in percentuale inferiore in proporzione al numero delle richieste avanzate.

La denunzia del danno subito e la richiesta dell'indennizzo va indirizzata dagli interessati al sindaco del comune competente per territorio entro tre giorni dall'evento che, sulla base di propri accertamenti, entro venti giorni dalla denuncia indicherà alla giunta regionale l'ammontare del danno subito.

La giunta regionale vi provvederà con propria deliberazione al termine dell'esercizio finanziario, sentita la commissione consiliare competente.

La giunta potrà disporre propri accertamenti.

Art. 31.

Compiti delle associazioni venatorie riconosciute

Le associazioni venatorie riconosciute, oltre ai compiti loro affidati dalla legislazione nazionale vigente provvedono:

a) ad organizzare i cacciatori e a tutelare i loro interessi;

b) a promuovere e diffondere tra i cacciatori una coscienza venatoria consapevole delle esigenze di difesa della fauna e degli ambienti naturali, anche a mezzo di adeguate iniziative ed interventi;

c) a collaborare, nel campo tecnico organizzativo della caccia, con gli organi dello Stato e delle regioni e con gli enti da esse delegati, ai sensi del precedente art. 4;

d) ad assistere gli organizzati con provvidenze tecniche;

e) a divulgare tra i cacciatori la conoscenza delle leggi che regolano l'esercizio venatorio, con particolare riguardo al corretto uso delle armi e al comportamento in territorio di caccia;

f) a proporre alle autorità di pubblica sicurezza il riconoscimento delle guardie volontarie venatorie;

g) a curare l'aggiornamento professionale delle guardie volontarie venatorie.

La regione e le amministrazioni provinciali possono affidare, a mezzo di apposite convenzioni alle associazioni venatorie ed agli enti ed associazioni protezionistiche riconosciute i compiti di vigilanza in strutture faunistiche od in ambiti territoriali ben definiti.

Alla stipula della convenzione dovranno essere inviati tutti gli enti ed associazioni di cui al comma precedente e gli incarichi saranno attribuiti a condizioni paritetiche purchè sia garantita l'efficienza e la capacità di espletamento dell'incarico.

E' fatto divieto al cacciatore di iscriversi a più di una associazione venatoria. A tal fine le associazioni venatorie sono tenute a trasmettere alle amministrazioni provinciali entro il 31 marzo di ogni anno gli elenchi dei propri associati.

Art. 32.

Vigilanza venatoria

La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata agli agenti venatori dipendenti dagli enti delegati, dalla Regione ed alle guardie volontarie delle associazioni venatorie e protezionistiche nazionali riconosciute ai quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata, ai termini delle norme di pubblica sicurezza.

Detta vigilanza è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai termini della legge di pubblica sicurezza.

Gli agenti venatori svolgono di norma le funzioni nell'ambito della circoscrizione territoriale nella quale operano.

Gli agenti venatori dipendenti dalla Regione o dagli enti delegati, ai sensi della legge 27 dicembre 1977, n. 968, esercitano, ai fini della presente legge, funzioni di polizia giudiziaria.

Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell'ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che, per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono.

La giunta regionale, può concedere ad enti ed associazioni venatorie, ad enti ed associazioni protezionistiche contributi fino al 50% della spesa, per lo svolgimento di corsi di formazione e di aggiornamento dei propri agenti di vigilanza.

Art. 33.

Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria

Per l'esercizio di vigilanza gli agenti possono chiedere l'esibizione della licenza del tesserino, dei permessi di caccia, della polizza di assicurazione e della cacciagione a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia in esercizio o in attitudine di caccia.

In caso di contestazione di una delle infrazioni amministrative previste dall'art. 3, gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono nei casi previsti dai punti *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) del successivo art. 34, al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi, e al sequestro della selvaggina, in tutti i casi previsti dal medesimo art. 34, redigendo verbale e rilasciandone copia immediatamente, ove sia possibile, o notificandone copia al contravventore entro trenta giorni.

Se fra le cose sequestrate si trovi selvaggina viva o morta, gli agenti la consegnano all'amministrazione comunale che provvede a liberare in località adatta la selvaggina viva e a vendere la selvaggina morta. In quest'ultimo caso, il prezzo ricavato sarà tenuto a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione, ove si accerti che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere versato sul conto corrente intestato alla Regione. Le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione della fauna e di ripopolamento.

Quando la selvaggina viva sia sequestrata in campagna, gli agenti la liberano sul posto.

Gli agenti venatori, che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denunzia, violazioni alle leggi sulla caccia, contestano immediatamente l'infrazione al trasgressore e redigono verbali di riferimento nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del trasgressore.

Inoltre qualora abbiano notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un illecito previsto dalla legislazione vigente devono darne immediata notizia all'autorità territorialmente competente.

Gli agenti di vigilanza venatoria che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, qualora accertino infrazioni che prevedono il sequestro delle armi e mezzi di caccia e di uccellagione, danno immediata comunicazione anche alle autorità di pubblica sicurezza del comune di residenza del verbalizzato. L'autorità di pubblica sicurezza interessata, provvederà al sequestro delle armi e dei mezzi di caccia, a norma dell'art. 28 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, e darà comunicazione dell'avvenuto sequestro all'amministrazione provinciale.

La riconsegna di quanto sequestrato dovrà avvenire previa esibizione da parte del trasgressore di apposita dichiarazione rilasciata dall'amministrazione provinciale che è stato provveduto al pagamento delle sanzioni amministrative nella misura dovuta nel rispetto delle leggi statali in materia di armi.

Gli agenti di polizia giudiziaria a norma della legislazione statale vigente nei casi in cui è previsto il sequestro delle armi e dei mezzi di caccia e di uccellagione, provvederanno a conservare nei propri uffici il materiale sequestrato fino alla esibizione da parte del verbalizzato dell'attestato dell'amministrazione provinciale, comprovante l'avvenuto pagamento, nella misura dovuta dalla sanzione amministrativa.

Tutti i verbali redatti dagli agenti che esplicano servizio di vigilanza venatoria debbono immediatamente essere trasmessi all'autorità, all'ente od associazioni da cui dipendono gli agenti, all'autorità competente, ai sensi delle disposizioni vigenti, all'amministrazione provinciale e per conoscenza alla regione Campania.

Le amministrazioni provinciali provvederanno a comunicare le infrazioni commesse dai cacciatori non residenti sul proprio territorio alle amministrazioni provinciali del contravventore.

Le amministrazioni provinciali dovranno impiantare un apposito schedario dei trasgressori della presente legge contenente tutte le indicazioni necessarie ad individuare il tipo di infrazione commessa, la sanzione amministrativa adottata e l'iter del procedimento amministrativo.

Art. 34.

Sanzioni

Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatta salva l'applicazione delle pene previste per la violazione della legislazione sulle armi, si applicano le seguenti sanzioni:

a) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L, 500.000 e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni per chi esercita la caccia senza avere conseguito la licenza medesima; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e l'esclusione definitiva dalla concessione della licenza;

b) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino a 3 anni per chi esercita la caccia senza aver contratto la polizza di assicurazione, ai sensi del precedente art. 13; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la revoca della licenza;

c) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno per chi esercita la caccia in periodi non consentiti o in zone in cui sussiste il divieto di caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino a 3 anni; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

d) la sanzione amministrativa da L. 500.000 a L. 3.000.000 e la revoca della licenza per chi esercita la caccia su specie di uccelli o mammiferi particolarmente protetti, di cui al precedente art. 3;

e) la sanzione amministrativa da L. 10.000 a L. 500.000 per chi esercita la caccia con mezzi o in modi non consentiti o con richiami acustici di cui alla lettera *o*) del precedente art. 27, ovvero su specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti non è consentita la caccia; in caso di recidiva la sanzione amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000 e la sospensione della licenza fino ad un anno; in caso di ulteriore recidiva la sanzione amministrativa da L. 200.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza;

f) la sanzione amministrativa da L. 20.000 a L. 2.000.000 e la revoca della licenza o l'esclusione definitiva della concessione della licenza, eccezione fatta per il minore quando non sia recidivo, per chi esercita l'uccellagione o comunque la cattura di uccelli in qualsiasi forma, in violazione di quanto disposto dal precedente art. 23;

g) la sanzione amministrativa da L. 30.000 a L. 300.000 per chi esercita la caccia senza essere munito del tesserino regionale prescritto dalla presente legge;

h) la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50.000 per chi non provvede ad effettuare le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

i) la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50.000 per chi, pur essendone munito non esibisce la licenza di porto di armi per uso di caccia o la polizza di assicurazione, o il tesserino regionale; la sanzione si applica nel minimo qualora il trasgressore esibisca il documento entro otto giorni;

l) la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50.000 per chi viola la disposizione di cui al precedente art. 23, ultimo comma;

m) la sanzione amministrativa da L. 50.000 a L. 500.000 per ciascun capo, per chi destina per scopi diversi da quelli indicati dal precedente art. 18, primo e secondo comma, la selvaggina introdotta dall'estero o per chi introduce dall'estero selvaggina viva estranea alla fauna indigena senza le autorizzazioni di cui allo stesso art. 18 o per chi viola le disposizioni emanate ai sensi del precedente art. 24;

n) la sanzione amministrativa di L. 50.000 e la revoca del tesserino regionale di cui al precedente art. 13 per chi esercita la caccia nei territori autogestiti senza essere autorizzato dagli organismi di gestione. Il trasgressore inoltre è tenuto al rimborso del valore venale della selvaggina stanziale eventualmente abbattuta;

o) la sanzione amministrativa da L. 5000 a L. 50.000 per chi viola le disposizioni della presente legge non espressamente richiamate dal presente articolo;

p) la sanzione amministrativa di L. 50.000 per ciascun capo abbattuto in violazione dell'art. 27, lettera *r)*;

q) per le infrazioni all'art. 25 si applicano le seguenti sanzioni:

I) da L. 50.000 a L. 500.000 per chi non provvede ad effettuare la denuncia degli esemplari posseduti entro i termini stabiliti dall'art. 25;

II) da L. 100.000 a L. 1.000.000 per ogni esemplare detenuto o commerciato appartenente alla fauna selvatica italiana non compreso tra le specie cacciabili e non incluso negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 25;

III) la sanzione da L. 5000 a L. 50.000 per ogni esemplare appartenente alle specie cacciabili e non comprese negli elenchi di cui al secondo comma dell'art. 25.

Art. 35.

Sospensione, esclusione e revoca della licenza di porto di armi per uso di caccia

La revoca della licenza di caccia è definitiva nei casi previsti ai punti *d)* ed *f)* del precedente art. 34; nei casi previsti ai punti *b)*, *c)* ed *e)* dello stesso articolo è ammesso il rinnovo della licenza a far data dal compimento del decimo anno dell'avvenuta revoca.

La proposta di sospensione o di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza di caccia prevista nei casi di illecito amministrativo, sarà formulata, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1975, n. 706, su indicazione del presidente dell'amministrazione provinciale, dal presidente della giunta regionale che ne darà comunicazione al questore del luogo di residenza del trasgressore affinchè provveda a tale sospensione o revoca o esclusione definitiva della concessione.

Nel caso di oblazione della sanzione amministrativa le armi sequestrate, ai sensi del precedente art. 33, ove non si dia luogo alla proposta di revoca o di esclusione definitiva della concessione della licenza, saranno restituite al legittimo proprietario previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative nei modi indicati al precedente art. 33.

Art. 36.

Oblazione e definizione amministrativa delle sanzioni

Alle infrazioni amministrative previste dall'art. 34 della presente legge si applicano le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706, in quanto compatibili. Alla definizione in via amministrativa delle infrazioni per le quali sono stati prodotti scritti difensivi provvede un'apposita commissione nominata dal presidente dell'amministrazione provinciale e così costituita:

l'assessore provinciale alla caccia che la presiede, un consigliere provinciale in rappresentanza della minoranza, un rappresentante delle associazioni venatorie designato dalla consulta provinciale della caccia, scelto annualmente ed alternativamente fra i componenti di cui al IV punto della lettera *b)* dell'art. 4, dal responsabile del servizio di vigilanza dell'amministrazione provinciale, da un dipendente dell'amministrazione provinciale con funzioni di segretario.

L'indiziato della trasgressione ed il verbalizzante possono richiedere alla commissione di essere ascoltati, così come la commissione può invitare il verbalizzato ed i verbalizzanti a fornire chiarimenti orali su fatti trascritti nel verbale e negli scritti difensivi. Copia di tali scritti dovranno tempestivamente essere rimessi all'ente cui appartiene il verbalizzante unitamente all'avviso della fissazione della seduta per la discussione dell'infrazione.

La commissione in caso di fondatezza del processo verbale applica la sanzione discrezionalmente nei limiti fissati dalla legge, indica i motivi che giustificano l'uso del potere discrezionale tenendo conto della gravità e della tenuità dell'infrazione, desunta:

a) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dal tempo, dal luogo e dalla modalità dell'azione;

b) dall'entità del danno economico effettivamente cagionato;

c) dal grado di colpa e dall'intensità del dolo;

d) da eventuali precedenti infrazioni in materia di legislazione venatoria.

La commissione applica la sanzione tra il minimo ed il 50 % del massimo quando concorrano più circostanze attenuanti, ovvero quando queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze aggravanti.

Quando concorrano solo circostanze aggravanti o queste siano ritenute prevalenti in concorso con circostanze attenuanti, la commissione applica una sanzione non inferiore al 50 % del massimo.

Quando concorrano circostanze aggravanti e circostanze attenuanti ritenute equivalenti la commissione applica la sanzione che avrebbe applicata in assenza di dette circostanze.

In caso di evidente infondatezza dell'accertamento la commissione, sentiti gli agenti verbalizzanti, propone al presidente l'ordinanza di archiviazione del processo verbale.

La commissione propone al presidente dell'amministrazione provinciale di ordinare al contravventore il pagamento della sanzione amministrativa stabilita.

Alla definizione dei verbali per i quali i verbalizzanti non si sono avvalsi della facoltà del versamento liberatorio in misura ridotta ad un terzo del massimo della sanzione entro sessanta giorni dalla notifica dell'infrazione e che non hanno prodotto all'amministrazione provinciale scritti difensivi entro il termine di trenta giorni, il presidente dell'amministrazione provinciale ingiunge il pagamento di una somma compesa tra il massimo ed il 50 % del massimo della sanzione amministrativa.

Art. 37.

Proventi della riscossione delle sanzioni

I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative, di cui alla presente legge, saranno iscritti in apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa della regione Campania e ripartiti annualmente tra le amministrazioni provinciali; per il 50% in proporzione al numero di infrazioni trattate durante l'annata venatoria e per il 50% in proporzione al numero dei cacciatori residenti.

Le amministrazioni provinciali utilizzeranno le somme per lo svolgimento delle funzioni delegate in materia di caccia e potranno concedere nella misura del 20% dello stanziamento alle associazioni venatorie di cui all'art. 29 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 ed agli enti ed associazioni protezionistiche, contributi per le spese nell'espletamento del servizio di vigilanza, nonchè premi agli agenti, non dipendenti dallo Stato, che si sono particolarmente distinti nel servizio stesso.

Art. 38.

Norme finanziarie

Alle spese di cui agli articoli 5, 6, 7, 10, 11, 12, 30, 31 e 32, si farà fronte con le entrate di cui agli articoli 9, 10 e 34 della presente legge, nonchè con le entrate di cui all'art. 7 della legge 27 ottobre 1978, n. 48.

Alla ripartizione della totalità delle risorse provenienti dalla presente legge e dalla legge regionale 27 ottobre 1978, n. 48, fra le diverse categorie di spesa di cui al comma precedente si provvederà annualmente con la legge di approvazione di bilancio.

Gli stanziamenti risultanti dalla ripartizione dei fondi di cui al primo comma potranno essere integrati nei limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 39.

Disposizioni transitorie e finali

Le concessioni in atto delle riserve di caccia restano in vigore fino alla loro scadenza e per un solo rinnovo della concessione e, comunque, non oltre il 19 gennaio 1981.

Scaduti i termini di cui al primo comma, la giunta regionale, sentito l'Istituto nazionale di biologia della selvaggina, può autorizzare la trasformazione delle riserve in aziende faunistico-venatorie, ai sensi dell'art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 od istituire coattivamente oasi di protezione naturale per specie di rilevante interesse faunistico e naturalistico con particolare riferimento al cinghiale, starna, lepre comune, coturnice e fauna acquatica.

Le aziende faunistico-venatorie sono soggette al pagamento di una tassa di concessione regionale annuale di L. 200 per Ha. ridotta del 50% per i territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente.

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del R.D. 5 giugno 1969, n. 1016, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che contrasti con la presente legge e non sia espressamente richiamata, giusto quanto previsto dal penultimo comma dell'art. 34 della legge 27 dicembre 1977, n. 968.

Ai membri della commissione di cui all'art. 5 della legge regionale 27 ottobre 1978, n. 48, spetta un compenso per ogni seduta di esame pari a 5 ore di lavoro straordinario del dipendente regionale con qualifica di funzionario all'ultima classe di stipendio oltre le spese di viaggio, per i non residenti nel capoluogo provinciale, con decorrenza 1° aprile 1980.

Art. 40.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale e dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 dicembre 1980

DE FEO

LEGGE REGIONALE 3 dicembre 1980, n. 75.

Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile n. 285 del 1° giugno 1977, e successive modifiche ed integrazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 76 *del* 16 *dicembre* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I contratti stipulati ai sensi della legge 1° giugno 1977, numero 285, e successive modifiche ed integrazioni, dalla Regione, dagli enti dipendenti dalla stessa e dagli enti locali operanti nell'ambito della Regione già scaduti o che vengano a scadenza entro il 31 dicembre 1980 sono prorogati a tale data.

Nel periodo di proroga dei contratti i giovani saranno addetti, a tempo pieno, ad una attività lavorativa corrispondente alla qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

Art. 2.

E' istituita presso la giunta regionale la graduatoria unica regionale prevista dall'art. 26-*septies*, primo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

La suddetta graduatoria è articolata distintamente per livelli funzionali corrispondenti alle categorie di assunzione dei giovani, secondo la tabella di equiparazione che sarà determinata con deliberazione della giunta regionale e nell'ambito dei livelli per profili professionali omogenei.

I giovani che supereranno l'esame di idoneità previsto dall'art. 3 sono iscritti nella graduatoria, secondo l'ordine cronologico determinato, dalla data in cui ha avuto inizio il progetto specifico.

Il punteggio riportato nell'esame determina l'ordine di precedenza esclusivamente per i giovani assunti per la esecuzione dello stesso progetto. In caso di parità di punteggio l'ordine di precedenza è determinato in base ai criteri indicati nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I giovani che, salvo quanto previsto dal seguente art. 4, abbiano portato a termine il contratto con il quale sono stati assunti dalla Regione, dagli enti dipendenti dalla stessa e dagli enti locali operanti nell'ambito della Regione ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni sono ammessi a sostenere un esame di idoneità, indetto dalla Regione ed eventualmente espletato dai singoli enti interessati, per l'immissione nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 esclusivamente per il livello iniziale di ciascuna carriera cui è equiparata la qualifica professionale in base alla quale è avvenuta l'assunzione.

L'esame si effettua per ogni progetto specifico e consiste nella valutazione dei titoli, con particolare riguardo per quelli professionali e di servizio acquisiti dai giovani durante l'esecuzione del progetto, nonchè in una prova scritta o pratica, integrata da un colloquio.

All'esame di idoneità sono ammessi anche gli impiegati di ruolo in servizio presso ciascuna amministrazione di cui all'articolo 1, appartenenti alla carriera immediatamente inferiore a quella per la quale è indetta la prova, sempre che siano in possesso del titolo di studio richiesto.

I requisiti per l'ammissione all'esame di idoneità, le modalità, i termini ed i criteri per lo svolgimento dello stesso saranno determinati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, nonchè l'Associazione nazionale comuni d'Italia, l'Unione province italiane e l'Unione nazionale comunità montane, con deliberazione della giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e con riferimento a quelli previsti dalle norme vigenti per l'accesso mediante concorso alle carriere del pubblico impiego.

L'esame viene effettuato entro i trenta giorni precedenti la scadenza dei rispettivi progetti specifici.

Art. 4.

Le interruzioni di attività da parte dei giovani, determinate da maternità, servizio militare di leva e servizio civile sostitutivo del servizio militare, non causano la perdita dei diritti sanciti dalla presente legge e sono disciplinate ai fini dell'attuazione della stessa legge, dalle norme in vigore in materia di pubblico impiego.

Art. 5.

I giovani collocati nella graduatoria unica regionale, continuano a svolgere, fino all'immissione nei ruoli, la propria attività con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso l'ente che li ha utilizzati.

Tuttavia per garantire un più razionale impiego è consentita, in casi particolari, e sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale, la temporanea assegnazione dei giovani presso altri enti che ne facciano richiesta, compresi quelli che non hanno realizzato progetti specifici, previo assenso dei giovani interessati e nel rispetto della qualifica e del profilo professionale di appartenenza.

Ai giovani spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti civili non di ruolo dello Stato, nonchè il trattamento retributivo base minimo previsto per i dipendenti statali addetti alle stesse o analoghe mansioni. Il trattamento di previdenza e quiescenza dei giovani stessi continua ad essere disciplinato dalle disposizioni della legge 1° giugno 1977, n. 285.

Art. 6.

La Regione effettua, nel proprio ambito territoriale, una ricognizione dei posti disponibili nei ruoli organici degli enti di cui all'art. 1, comma primo, per individuare le possibilità di collocazione dei giovani iscritti nella graduatoria di cui all'articolo 2.

A tal fine gli enti indicati nel precedente art. 1, comma primo, devono comunicare alla giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il numero dei posti disponibili distinti per qualifiche e profili professionali.

Gli stessi enti devono altresì comunicare entro trenta giorni dalla istituzione dei nuovi servizi, derivanti dalle deleghe attuative previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i posti disponibili.

Art. 7.

La Regione e gli altri enti indicati nell'art. 1, comma primo, anche se non hanno realizzato progetti specifici, sono obbligati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, a riservare il cinquanta per cento dei posti disponibili nei propri ruoli ai giovani iscritti nella graduatoria unica regionale, di cui alla presente legge, fino all'esaurimento della graduatoria stessa e comunque fino al termine di tutti i progetti specifici attuati dall'amministrazione regionale.

Art. 8.

Per la copertura dei posti disponibili nei ruoli organici della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici di cui all'art. 1 che abbiano o meno realizzato progetti specifici a norma della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni, la Regione provvede, con decreto del presidente della giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo nazionale ed i giovani interessati, all'assegnazione di giovani iscritti nella graduatoria unica regionale di cui all'art. 2 sulla base delle qualifiche o dei profili professionali richiesti, tenendo conto dell'ordine di iscrizione nella graduatoria e delle esigenze di realizzare sulla base delle disponibilità degli organici, la massima corrispondenza tra la residenza e/o la sede di lavoro dove il giovane svolge la propria attività e quella prevista dall'ente interessato.

Gli enti suddetti in relazione ai propri compiti istituzionali, possono richiedere ai giovani provenienti dalle altre amministrazioni la frequenza di appositi corsi di formazione.

Art. 9.

Il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente, individua con proprio provvedimento i giovani iscritti nella graduatoria di cui all'art. 2 per i quali è possibile l'inserimento nei ruoli degli enti di cui all'art. 1, comma primo, specificandone le qualifiche o i profili professionali, nonché l'ordine di iscrizione nella graduatoria stessa.

Tale provvedimento viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, corredato dalle dichiarazioni di assenso dei giovani interessati, ai fini dell'inserimento nei ruoli delle amministrazioni dello Stato.

Art. 10.

Al fine di provvedere agli adempimenti di cui alla presente legge, la giunta regionale predispone, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa, un elenco nominativo — suddiviso per province — per singoli progetti e per qualifiche o profili professionali, dei giovani che risultino utilizzati per l'attuazione dei progetti socialmente utili — già approvato dal consiglio regionale — previsti dalla legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modifiche ed integrazioni.

Tale elenco è approvato con decreto del presidente della giunta regionale, e viene aggiornato, con successivo analogo provvedimento, a seguito della comunicazione da parte degli interessati dell'avvenuta cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa.

Nell'elenco citato al primo comma devono essere inseriti anche i soci delle cooperative utilizzati a norma dell'art. 27 della citata legge n. 285/1977.

Art. 11.

Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche ai giovani soci di cooperative con le quali la Regione o gli altri enti di cui all'art. 1, comma primo, hanno stipulato convenzioni ai sensi dell'art. 27 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente ai giovani utilizzati, nella esecuzione dei progetti in convenzione.

Art. 12.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in lire 7 miliardi e 500 milioni per l'anno 1980 si provvede con imputazione al cap. 990 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1980, che è stato incrementato con pari importo con il primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione 1980.

Per gli anni successivi si farà fronte con gli appositi stanziamenti dei corrispondenti capitoli di bilancio.

Art. 13.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 3 dicembre 1980

DE FEO

(1213)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 10 novembre 1980, n. 18-39/Legisl.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni, per quanto attiene la determinazione dei programmi di esame per l'assunzione mediante pubblico concorso alle qualifiche di consigliere-ispettore, geometra/perito-aiutante, istruttore tecnico e vigile, rispettivamente 7°, 6° e 4° livello funzionale-retributivo del ruolo tecnico del servizio antincendi (Corpo permanente dei vigili del fuoco).

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 17 *febbraio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3;

Vista la legge provinciale 23 agosto 1963, n. 8, e successive modifiche;

Vista la legge provinciale 5 novembre 1977, n. 31;

Vista la legge provinciale 15 febbraio 1980, n. 3;

Vista la legge provinciale 26 maggio 1980, n. 13;

Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della giunta provinciale n. 11430 di data 7 novembre 1980;

Decreta:

Art. 1.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del 7° livello funzionale-retributivo (consigliere-ispettore), ruolo tecnico del servizio antincendi, sono costituite da:

due prove scritte;
una prova orale.

PROVE SCRITTE

La prima prova scritta verterà sui seguenti argomenti:

Costruzioni civili ed industriali:

travature;
muri di sostegno;
strutture varie e calcoli relativi alla stabilità;
caratteristiche dei materiali da costruzione;
lesioni nei fabbricati;
crolli;
nozioni sulle costruzioni antisismiche.

La seconda prova scritta verterà su uno dei seguenti argomenti:

1) *Meccanica applicata alle macchine e macchinario*:

macchine termiche;
macchine idrauliche.

2) *Idraulica*:

nozioni generali;
acquedotti e fognature;
calcoli delle condotte d'acqua;
nozioni sul regime dei fiumi (piene e alluvioni).

3) *Elettrotecnica*:

principi generali di elettricità;
magnetismo delle macchine elettriche;
impianti di distribuzione e di utilizzazione.

PROVA ORALE

Oltre che sulle materie indicate per le prove scritte, la prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) *Fisica tecnologica*:

trasmissione del calore;
riscaldamento;
ventilazione;
termodinamica.

2) *Chimica industriale*:

nozioni generali su combustibili e sostanze infiammabili; miscele e sostanze esplodenti; gas novici.

3) *Legislazione*:

diritto comunitario;

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

leggi sull'amministrazione e contabilità generale dello Stato e della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al settore antincendi;

ordinamento ed organizzazione della regione Trentino-Alto Adige con particolare riferimento al settore antincendi.

4) *Lingua straniera*:

lettura, versione e traduzione di un brano tecnico tratto da un testo di una lingua straniera da scegliersi dal candidato fra le lingue: inglese e tedesco.

Art. 2.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del 6° livello funzionale-retributivo (geometra/perito-aiutante), ruolo tecnico del servizio antincendi, sono costituite da:
due prove scritte;
una prova orale.

PROVE SCRITTE

Le due prove scritte verteranno ciascuna su uno o più dei seguenti argomenti:

1) *Elementi di costruzioni e disegno di costruzioni*:

stati di sollecitazione - carico di punta - progetto e verifica di strutture isostatiche - elementi costruttivi di strutture in cemento armato e cenni sul relativo calcolo - caratteristiche dei materiali impiegati nelle costruzioni;
progetti e disegni di strutture murarie civili, rurali idrauliche e stradali - strade e manufatti stradali;
idrostatica e relativi problemi - acquedotti, canali e fognature-opere di difesa dei corsi d'acqua.

2) *Elementi di elettrotecnica, radiotecnica e disegno*:

elettrologia e magnetismo - correnti alternate - trasformatori - generatori di corrente continua ed alternata - motori a corrente continua ed alternata, convertitori e raddrizzatori;
emissione elettronica - tubi elettronici - onde elettromagnetiche - circuiti oscillanti - accoppiamento di circuiti - antenne - generatori di oscillazione - modulazione - rilevazione - amplificazione - trasmettitori e ricevitori;
disegni con riferimento al programma d'insegnamento negli istituti tecnici industriali.

3) *Elementi di meccanica, macchine e disegno di macchine*:

resistenza dei materiali - resistenze passive - elementi di meccanica applicata alle macchine;
combustibili e combustione - apparecchiature relative alla combustione interna - ventilatori e compressori;
disegno di macchine con riferimento ai programmi di insegnamento negli istituti tecnici industriali.

4) *Nozioni di*:

storia della letteratura italiana;
storia civile dell'Italia moderna;
diritto costituzionale e amministrativo.

PROVA ORALE

Oltre che sugli argomenti indicati per le prove scritte, la prova orale verterà sui seguenti argomenti:

1) *Matematica*:

equazioni di 1° e 2° grado - sistemi di equazioni di 1° e 2° grado a due o più incognite - operazioni sui radicali - logaritmi - potenze - equazioni esponenziali e logaritmiche;
trigonometria piana;
geometria piana e dello spazio;
cenni di geometria analitica con applicazione alle rette ed alle curve di 2° grado.

2) *Fisica*:

meccanica dei solidi, dei liquidi e dei gas - termologia, elettricità e magnetismo.

3) *Chimica*:

chimica generale, inorganica ed organica - elementi di chimica applicata.

4) *Legislazione*:

legislazione sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

5) *Ordinamento ed organizzazione della regione Trentino-Alto Adige e della provincia autonoma di Trento con particolare riferimento al settore antincendi.*

Lingua straniera:

prova pratica di traduzione di un brano tecnico tratto da un testo di una lingua straniera da scegliersi dal candidato fra le lingue: inglese e tedesco.

Art. 3.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del 4° livello funzionale-retributivo (istruttore tecnico) ruolo tecnico del servizio antincendi, saranno distinte di volta in volta, in relazione alle esigenze dell'amministrazione, secondo il seguente duplice indirizzo:
indirizzo sportivo;
indirizzo tecnico.

Le prove d'esame relative all'indirizzo sportivo sono costituite da:
una prova scritta;
una prova orale;
una prova pratica.

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di contenuto narrativo e/o professionale, tendente ad accertare la preparazione dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco. La stessa sarà adeguata alla cultura ed alla preparazione derivante dalla licenza della scuola dell'obbligo con particolare riferimento alla conoscenza della lingua e della grammatica italiana nonchè alla problematica delle attività sportive e di pronto soccorso.

PROVA ORALE

La prova orale consisterà in un colloquio, spontaneamente articolato, tendente ad accertare l'idoneità e la maturità professionale del candidato, in relazione alle mansioni che andrà a svolgere all'interno del Corpo permanente dei vigili del fuoco, alle nozioni tecniche riguardanti tutta l'attività del nuoto della tecnica subacquea, del salvamento nonchè una libera discussione sulla disciplina sportiva prescelta e sulla preparazione fisica dei vigili del fuoco.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà in una prova ginnico-sportiva, in una prova di nuoto ed immersione.

La commissione stabilirà le modalità, anche temporali, di svolgimento delle prove.

Con successiva norma regolamentare sarà stabilito il programma d'esame relativo alle prove concernenti l'indirizzo tecnico.

Art. 4.

Le prove d'esame dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale del 4° livello funzionale-retributivo (vigile del fuoco) ruolo tecnico del servizio antincendi, sono costituite da:

una prova scritta;
una prova pratica;
una prova orale.

PROVA SCRITTA

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di contenuto narrativo e/o professionale tendente ad accertare la preparazione dei candidati in relazione alle mansioni che sono chiamati a svolgere nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco. La stessa sarà adeguata alla cultura ed alla preparazione derivante dalla licenza della scuola dell'obbligo con particolare riferimento alla conoscenza della lingua e della grammatica italiana nonchè dei princìpi fondamentali della aritmetica e della geometria.

PROVA PRATICA

La prova pratica consisterà nello svolgimento di un saggio o esperimento pratico di mestiere, con il quale il candidato dovrà dare dimostrazione del corretto uso di mezzi, attrezzi, macchine, arredi e sostanze a seconda delle specialità di mestiere per le quali sarà indetto il concorso.

La commissione stabilirà le modalità, anche temporali, di svolgimento delle prove.

PROVA ORALE

La prova orale consisterà in un colloquio, spontaneamente articolato, tendente ad accertare l'idoneità e la maturità professionale del candidato in relazione alle mansioni che andrà a svolgere nell'ambito del Corpo permanente dei vigili del fuoco con particolare riferimento alle nozioni tecniche sui materiali e le lavorazioni attinenti al mestiere per il quale è stata eseguita la prova pratica.

La prova orale sarà integrata di volta in volta da una prova ginnico-sportiva concernente l'esecuzione di esercizi e manovre professionali, da svolgersi con i mezzi in dotazione del Corpo permanente dei vigili del fuoco, dai quali possa desumersi l'attitudine ginnico-professionale dei candidati.

La commissione stabilirà le modalità di svolgimento della prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 10 novembre 1980

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1981
Registro n. 3, *foglio n.* 81

(1295)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 dicembre 1980, n. 19-40/Legisl.

Regolamento per il servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria delle strade provinciali mediante unità mobili e squadre di lavoro.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* **9** *del* 17 *febbraio* 1981)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Visto l'art. 1/7-*ter* della legge provinciale 28 novembre 1978, n. 50, con il quale viene demandata ad apposito regolamento la disciplina dell'attività svolta dal personale cantoniere all'interno di unità mobili o di squadre di lavoro;

Vista la deliberazione n. 12859 di data 5 dicembre 1980 della giunta provinciale di Trento che ha approvato il regolamento per il servizio di sorveglianza e manutenzione ordinaria delle strade provinciali mediante unità mobili e squadre di lavoro;

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 che approva il testo unico del nuovo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

Art. 1.

L'attività di sorveglianza e di manutenzione ordinaria delle strade provinciali da effettuarsi mediante la organizzazione e l'impiego di unità mobili e squadre di lavoro è regolata dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 2.

L'ufficio tecnico provinciale, tramite gli ingegneri preposti alla manutenzione stradale competenti per territorio, in relazione alle diverse esigenze stradali e per determinati periodi, può organizzare il servizio prestato dal personale cantoniere secondo squadre di lavoro e unità mobili.

Le squadre di lavoro e le unità mobili sono costituite normalmente dal personale assegnato ai cantoni ricadenti nel medesimo comprensorio.

Art. 3.

In ciascun comprensorio possono esere realizzati uno o più centri che fungono da base operativa per le attività di manutenzione e da rimessa per i mezzi di servizio in dotazione.

Art. 4.

L'unità mobile è composta da uno o due cantonieri ed ha il compito di percorrere giornalmente, con mezzo fornito dall'amministrazione, tratti di strada ad essa assegnati, svolgendovi un'attività di sorveglianza e di prima manutenzione.

Art. 5.

La squadra di lavoro è composta da un contingente di persone, il cui numero viene determinato, in relazione alle necessità, dal direttore dei lavori per l'ordinaria manutenzione, ed ha il compito di eseguire i necessari lavori di manutenzione, sia alla sede stradale che ai manufatti ed alla segnaletica.

Per lo svolgimento del servizio l'amministrazione mette a disposizione gli automezzi e l'attrezzatura indispensabili.

I lavori della squadra sono coordinati dal capo squadra cui spetta tenere quotidianamente aggiornati i libretti del personale in forza, dei mezzi d'opera e del materiale.

Art. 6.

I cantonieri, con i mezzi e materiali messi a loro disposizione dall'amministrazione, hanno il compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere costantemente la strada e le sue pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza ed alla agevolezza della circolazione.

Fatte salve tutte le altre competenze, in particolare i compiti del cantoniere, quando svolge il servizio sia sul cantone come singolo sia nelle unità mobili, consistono nel:

percorrere il cantone e l'insieme di cantoni per constatare le novità specie dopo temporali o violenti acquazzoni;

sgomberare la superficie stradale dal fango e dai detriti e trasportare il materiale in luoghi di scarico;

adottare i provvedimenti necessari per eliminare il pericolo delle chiazze d'olio formatesi sul piano stradale e personalmente constatate ed a lui segnalate;

riparare le abrasioni del manto bituminoso ed eseguire risanamenti a seconda del bisogno ed in conformità agli ordini ed alle istruzioni ricevuti;

tenere in buon ordine le banchine;

riparare tutte le degradazioni dei cigli e delle scarpate della strada;

prestare l'opera propria nelle rimozioni delle materie che, per qualsiasi causa, venissero ad ingombrare la superficie stradale e ristabilire le porzioni scoscese del corpo stradale;

pulire le cunette, spurgare i fossi laterali ed i tombini tutte le volte che se ne presenti la necessità;

rimuovere o segnalare sassi od altro materiale che dalle scarpate possa precipitare sulla strada;

eseguire ricognizioni ai manufatti stradali e denunciare subito le avarie riscontrate, e tenere in particolare osservazione i ponti durante e dopo le piene od i terremoti;

segnalare, altresì, ai propri superiori il prelevamento di materiali dall'alveo dei corsi d'acqua in prossimità, a monte ed a valle, dei manufatti stradali di attraversamento;

segnalare immediatamente ai superiori qualsiasi grave inconveniente o danno che venga constatato sulla strada;

vigilare sulla segnaletica stradale;

effettuare il lavoro di sgombero della neve, secondo le istruzioni ricevute, dandone tempestivo avviso all'assistente stradale e provvedere alla insabbiatura della sede stradale ogni volta che ciò sia necessario;

vigilare per la conservazione dei materiali depositati lungo la strada onde evitare che essi siano manomessi o sottratti.

Nell'esecuzione dei lavori sopraindicati e di tutti gli altri che possano occorrere per la conservazione della strada e delle sue pertinenze e nell'espletamento di tutte le altre mansioni, i cantonieri debbono osservare con scrupolosa esattezza gli ordini e le istruzioni di indole generale e quelli particolari che, secondo i casi e le circostanze, saranno loro impartiti dall'assistente stradale e dal personale addetto alla direzione dei lavori.

Il cantoniere, qualora si siano create condizioni di pericolosità, deve provvedere immediatamente alle idonee segnalazioni d'obbligo per richiamare l'attenzione degli utenti della strada, nonchè adoperarsi al fine di eliminare, nel più breve tempo possibile, le cause del pericolo.

Ove, poi, non abbia i materiali necessari, ovvero i provvedimenti per rendere sicura la viabilità richiedano interventi di una certa entità o comunque siano tali da non poter essere subito adottati, dovrà dare avviso tempestivo ai suoi superiori delle suddette condizioni di pericolosità.

Nel frattempo egli dovrà curare l'efficienza delle segnalazioni necessarie e dovrà assicurarsi che esse siano sempre visibili ed in buono stato, salvo i casi di forza maggiore.

A cura dell'amministrazione sarà fornito ad ogni cantoniere, oltre alla divisa ed all'attrezzatura di dotazione, un libretto di servizio nel quale i superiori riporteranno, in sintesi, gli ordini e le disposizioni impartiti.

Art. 7.

I cantonieri, quando prestano la loro opera in squadra, vengono prelevati dagli automezzi di servizio in punti concordati del loro cantone, dove, alla sera, verranno riaccompagnati. Nel caso che fosse impossibilitato il trasporto, i cantonieri possono recarsi al centro operativo con proprio automezzo, purchè previamente autorizzati all'uso a norma del decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148.

Art. 8.

Ai cantonieri, che prestano la loro opera per la sorveglianza dei cantieri in appalto fuori dal loro cantone, viene riservato il medesimo trattamento di quelli inseriti in squadra di lavoro, eccettuato il caso in cui i cantonieri risiedano nell'ambito del cantone dove ha sede il cantiere. I cantonieri adibiti alla sorveglianza dei cantieri in appalto fuori dal loro cantone, nel caso di insufficienti servizi di trasporto pubblico, potranno utilizzare il mezzo proprio, purchè previamente autorizzati.

Art. 9.

Gli ingegneri responsabili della viabilità nei diversi settori del territorio provinciale si avvalgono della collaborazione di funzionari dell'ufficio tecnico provinciale, che svolgono anche mansioni di assistente stradale, i quali provvedono, in conformità alle direttive ricevute, al buon funzionamento dei servizi ed al coordinamento delle unità e delle squadre nelle zone assegnate.

Gli assistenti stradali danno le necessarie istruzioni ai cantonieri e designano fra questi i responsabili delle unità e i capi squadra, ove non vi siano capi cantonieri e sentito l'ingegnere responsabile.

Essi provvedono, altresì, alla raccolta ed al controllo dei fogli di viaggio consegnati ai cantonieri, autorizzati dall'ingegnere responsabile alla guida degli automezzi dell'amministrazione, nonchè dei rapportini concernenti la situazione stradale verificata.

L'impiego degli automezzi dell'amministrazione avviene nell'osservanza delle disposizioni, in quanto compatibili con il presente regolamento, di cui al decreto del presidente della giunta provinciale 28 dicembre 1978, n. 37-148.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, addì 9 dicembre 1980

MENGONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1981
Registro n. 4, foglio n. 84

(1296)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:
Annuo . . . . L. 60.000
Semestrale . . . . L. 33.000
Un fascicolo . . . . L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:
Annuo . . . . L. 22.000
Semestrale . . . . L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo . . . . **L. 52.000**
Semestrale . . . . **L. 29.000**

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810790)